

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO DEPRETIS.

SOMMARIO. *Omaggio — Relazione sullo schema di legge per acquisto della ferrovia a cavalli di San Pier d'Arena — Relazione sull'elezione del collegio di Quarto — Controversia sull'eleggibilità dell'eletto, impiegato dell'Ordine mauriziano — Parlano i deputati Sineo, Spano, Cavallini, Grixoni, Borella, Pistone relatore e Boggio — Si approva la sospensione — Domande del deputato Boggio circa la presentazione di tre progetti di legge — Si fissa l'interpellanza e la risposta per domani — Relazione sopra petizioni — Petizioni dei causidici di Mondovì, Novi e Finale — Parlano i deputati Astengo, Arnulfo e Garibaldi — Sono inviate al Ministero — Discussione generale del disegno di legge per disposizioni riguardanti il Ministero pubblico e la magistratura giudicante — Il Ministero accetta la divisione in tre parti — Il deputato Del Carretto fa una proposizione preliminare — Si delibera di discutere la terza parte del progetto, relativa all'aumento di giudici nei tribunali di Acqui e di Vercelli — Parole in difesa del relatore Gastaldetti, e del ministro guardasigilli — Osservazioni del deputato Deandrcis — La proposta Del Carretto è ritirata — Osservazioni dei deputati Farini, Sineo, Mellana e Garibaldi sull'articolo 1 — Spiegazioni e difese del ministro suddetto e del relatore Gastaldetti — Approvazione dell'articolo 1 emendato dal deputato Cavallini Gaspare, e dell'articolo 2 — Relazione sopra altre petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

GRIXONI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato. (Il deputato Caboni presta giuramento.)

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il commendatore Trompeo fa omaggio alla Camera di una sua Memoria intorno ai medici ed archiatri di Casa Savoia.

La parola spetta al deputato Cavalli per deporre una relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA FERROVIA A CAVALLI DI SAMPIERDARENA.

CAVALLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la cessione allo Stato della ferrovia a cavalli dal comune di Sampierdarena. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 896.) Sarebbe il caso, mi pare, di mettere questa legge fra quelle di urgenza, stantechè la strada è già ultimata, e non se ne può intraprendere l'esercizio prima che questa legge abbia ottenuta l'approvazione del Parlamento.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Il deputato Pistone ha facoltà di parlare per riferire sopra un'elezione.

PISTONE, relatore. In nome del IV ufficio, ho l'onore di riferire alla Camera l'elezione fatta dal collegio di Quarto, provincia di Cagliari, nella persona del signor barone Bernardino Falqui-Pes.

Quel collegio è diviso in tre sezioni, cioè Quarto, Selargius e Sinnai.

Sono iscritti nella prima sezione elettori 288, nella seconda 308 e nella terza 252: totale 848.

Nel primo scrutinio votarono: nella prima sezione elettori 150; nella seconda, 128; nella terza, 126: totale elettori presenti 404.

I voti furono ripartiti nel modo seguente, cioè: il signor barone Bernardino Falqui-Pes ebbe: nella prima sezione, voti 86; nella seconda, 109; nella terza 83: totale 278.

Il signor Mearza don Gaetano, marchese di San Fedele, ebbe: nella prima sezione voti 60; nella seconda, 13; nella terza 43; totale voti 116.

Il signor marchese Delitala (senza distinzione di nome) ebbe nella sola seconda sezione voti 3.

Voti nulli per mancanza di sufficiente indicazione del nome del candidato: nella prima sezione, 4; nella seconda 3: totale 7.

Nessuno dei candidati avendo raggiunto nel primo scrutinio la maggioranza stabilita dalla legge, fu dichiarato aperto il ballottaggio pel giorno 28 aprile ultimo scorso, a mente del disposto dal regio decreto 6 aprile prossimo passato, che convocava quel collegio.

Il risultato delle operazioni di ballottaggio fra i due candidati barone Falqui-Pes e il marchese di San Fedele, i quali ebbero nel primo scrutinio maggiori voti, fu il seguente, cioè:

Il barone Falqui-Pes, su 410 votanti: nella prima sezione voti 108; nella seconda, 155; nella terza, 81: totale 344.

Il marchese di San Fedele ebbe: nella prima sezione voti 52; nella seconda 9; nella terza 5; totale voti 66.

Il barone Falqui-Pes, avendo pertanto riportato voti 212 di più del marchese di San Fedele, fu perciò proclamato deputato del prementovato collegio di Quarto.

Tutte le operazioni risultano fatte con esattezza e regolarità. Non vi furono richiami nè proteste di sorta, nè durante le stesse operazioni, nè dopo. Giusta le deliberazioni emesse all'unanimità dal vostro IV ufficio, io ho l'onore di proporvi l'approvazione dell'elezione come sopra fatta del barone Falqui-Pes a deputato.

SINEO. Bramerei di sapere se l'onorevole Falqui-Pes non occupi qualche carica che porti incompatibilità con quella di deputato.

Voci. È giubilato.

SINEO. Come il numero degli impiegati è completo, qualora avesse ancora qualche funzione che possa farlo considerare come impiegato stipendiato, credo che la sua elezione sarebbe inammissibile.

A me pare di avere veduto avere egli qualche impiego qual rappresentante dell'Ordine di san Maurizio e Lazzaro in Sardegna.

Io bramerei che l'ufficio, qualora il fatto corrispondesse al concetto che io ho, esaminasse la questione per sapere se, con questa carica, debba o no considerarsi come impiegato stipendiato.

PISTONE, relatore. Il barone Falqui-Pes era già censore dell'Università di Cagliari e fu ed è in tale qualità collocato a riposo.

Non risulta all'ufficio IV che egli copra ora un altro impiego; ma se anche fosse vero quello che asserisce l'onorevole Sineo, che abbia egli cioè un impiego sotto la direzione dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, credo che non potrebbe tuttavia considerarsi come impiegato, come egli vorrebbe, sotto la dipendenza del Governo. Io credo dunque che non debba considerarsi come un impiego che debba rendere nulla la sua elezione.

SPANO. Dietro il dubbio sollevato dall'onorevole Sineo, anche io mi faccio ad osservare che qui nel Calendario generale che ho sott'occhio trovo notato: « Sacra religione ed Ordine militare dei santi Maurizio e Lazzaro. — *Cariche diverse.* Rappresentante dell'Ordine nell'isola di Sardegna, Falqui-Pes, barone Bernardino, commendatore. » Vi venne adunque scritto il nome del barone Falqui-Pes sotto la rubrica di *Cariche diverse.*

Ora, se quella di cui scorgiamo investito l'onorevole barone sia retribuita o, per meglio dire, stipendiata in modo da doverlo ritenere nel novero degli impiegati, dipenderà da quegli schiarimenti che solo potrebbe darci in proposito l'ora assente signor ministro dell'interno, rimanendone sempre la finale, o dichiarazione definitiva, al giudizio che sarà per emettere in proposito la Camera. Quindi bisognerebbe attendere almeno la presenza dell'accennato ministro.

CAVALLINI G. Certamente la Camera è libera di pronunziare, intorno alla quistione sollevata dall'onorevole Sineo quel giudizio che crederà più consentaneo ai sani principii, perchè i precedenti non la vincolano mai al segno da non potere scostarsene: ma se ciò è vero, rigorosamente parlando, non è men vero che, senza gravi motivi, non se ne deve, almeno per ragioni di convenienza, dipartire.

Ora io non posso non fare presente che la quistione sollevata dall'onorevole Sineo, senza che io voglia per ora entrare nel merito della medesima, mi pare pregiudicata da quanto la Camera decise riguardo al deputato Galvagno.

La Commissione, incaricata di accertare il numero degli impiegati regi stipendiati, proponeva che fra essi venisse pure compreso il deputato Galvagno, siccome consultore dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, collo stipendio annuo di lire 1000.

La Camera non approvò tale proposta, e ritenne quindi che l'ufficio di consultore di detto Ordine non è un impiego della natura di quelli contemplati dalla legge elettorale.

L'onorevole Falqui-Pes è pure consultore, da quanto mi si afferma, dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, per quanto riguarda l'isola di Sardegna.

Il caso che ci si presenta è dunque perfettamente identico a quello già deciso dalla Camera in questa stessa Legislatura e Sessione; ed io credo perciò che la Camera, come ha approvata l'elezione dell'onorevole Galvagno, così debba pure dare la sua approvazione a quella fatta dal collegio di Quarto nella persona dell'onorevole Bernardino Falqui-Pes.

SINEO. Io non entrerò in una discussione che mi pare prematura, giacchè credo che debba prima essere esaminata la quistione dall'ufficio, al quale sento che essa non fu presentata. Solo affinchè non si presuma che io proponga una dilazione inopportuna, dirò che può passare una differenza tra il caso già deciso per l'onorevole nostro collega il commendatore Galvagno, e quello che si presenterebbe riguardo all'onorevole Falqui-Pes.

Da quanto vediamo nel *Calendario generale*, il barone Falqui-Pes è rappresentante dell'Ordine; il che significa che è una specie di procuratore generale, e che probabilmente godrà di uno stipendio. Invece l'onorevole Galvagno non è che consigliere dell'Ordine; cosa ben diversa.

Qualunque sia il concetto che si voglia avere circa l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, considerandolo anche come estraneo agli interessi nazionali, è sempre vero che, secondo la giurisprudenza sancita dalle pre-

cedenti Legislature, se trattasi di un impiego a cui sia annesso uno stipendio, il titolare deve essere considerato come un vero impiegato, epperò non può essere ammesso nella Camera, quando il numero dei deputati impiegati abbia già raggiunto il limite stabilito dalla legge elettorale.

È stato deciso così, la maggior parte dei miei colleghi se ne ricorderanno, pei segretari comunali. Questi segretari non sono impiegati regi, non ricevono danaro dalla nazione, ma ricevono il loro stipendio da un corpo morale; eppure è stato dichiarato che un segretario comunale non può essere deputato, e furono annullate nella prima Legislature delle nomine di tal genere.

Si consideri anche l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro come un municipio; i suoi impiegati hanno sempre la qualità di impiegati; e, se si presentano alla Camera, non debbono essere ammessi, qualora non abbiano grado pari agli intendenti generali; ed ammessi, debbono annoverarsi fra gli impiegati.

Ma, lo ripeto, io credo la discussione prematura, giacchè è conveniente che in una questione così grave si abbia il maturato preavviso dell'ufficio, e domando in conseguenza che la questione venga all'ufficio rimandata.

GRIXONI. L'ufficio IV, cui ho l'onore di appartenere, non si è occupato della posizione che il barone Falqui-Pes occupava nell'Ordine di san Maurizio, giacchè ritenne essere dessa identica perfettamente a quella dell'avvocato Galvagno; egli è infatti avvocato consulente dell'Ordine.

SINEO. Non è solo avvocato consulente.

GRIXONI. È avvocato consulente, qualunque sia il nome che egli abbia nel Calendario. Ora, essendo stato deciso per l'onorevole Galvagno, che le sue funzioni non inducevano una qualità d'impiegato regio, si è creduto pure in questo caso dai membri dell'ufficio che conoscevano questa circostanza di non farne caso.

Io non voglio entrare nel merito, perchè è una questione che è già stata trattata e definita altra volta, e non istimo che sia il caso di dovervi ritornare. Ad ogni modo se l'onorevole Sineo vorrà trattarla nuovamente, troverà altri che sapranno rispondere meglio di quello che io sappia farlo.

BORELLA. Domando scusa all'onorevole Grixoni, ma egli prende abbaglio. L'avvocato dell'Ordine in Sardegna non è l'onorevole avvocato barone Bernardino Falqui-Pes, ma sarebbe il cavaliere Furcas Raffaele, professore di leggi nell'Università di Cagliari.

Questi rivestirebbe il grado e le qualità che ha l'avvocato Galvagno, intorno al quale è stata già altra volta trattata la questione; ma per il cavaliere Falqui-Pes la questione è diversa.

Qui non si tratta di un avvocato consulente dell'Ordine, ma di un avvocato rappresentante dell'Ordine stesso, il che significa che almeno almeno avrà, se non uno stipendio, una commenda per la carica ed il grado che egli occupa. Quindi ognuno vede che, quanto al titolo ed alla carica, sarebbe già diversa la sua posizione

da quella dell'avvocato Galvagno, su cui ha già deciso la Camera.

GRIXONI. Fino a questo momento io non ho veramente saputo che l'onorevole barone Falqui-Pes fosse più che avvocato consulente dell'Ordine di san Maurizio. Lo dico francamente, io non ho letto il Calendario, e non mi fu mai nota per lo addietro questa sua particolare posizione; ed è per questo che ho affermato che egli non era che avvocato consulente dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro. Che egli abbia un'altra qualità, che egli abbia una commenda, lo ignorerai sempre. Ad ogni modo, che gli impiegati dell'Ordine non siano considerati dalla Camera come impiegati regi ne abbiamo già avuto l'esempio. Se la Camera ora vorrà decidere diversamente, io non ho nulla da opporre. Io mi oppongo al rinvio all'ufficio IV delle carte riguardanti l'elezione del barone Falqui-Pes, onde esaminare la questione sul punto rilevato dall'onorevole Sineo, in quanto che è cosa che appartiene esclusivamente alla Camera di decidere.

La Camera si è già, non è molto, pronunziata riguardo all'onorevole Galvagno, ed ha già stabilito in massima che gli impiegati dipendenti dal gran magistero dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro non debbono essere considerati come impiegati del Governo, e possono perciò essere ammessi alla Camera quali rappresentanti della nazione.

Spettando perciò alla Camera di giudicare se il barone Falqui-Pes si trovi nella condizione dell'onorevole Galvagno, sarebbe superfluo l'instato rinvio della pratica all'anzidetto ufficio IV. Io insisto perciò nella proposta approvazione della nomina del suddetto Falqui-Pes, in conformità di quanto già aveva praticato pel commendatore Galvagno.

BORELLA. Io credo che realmente la Camera non potrebbe ora decidere questa questione perchè, come ho già fatto riflettere, è diversa la condizione tra l'onorevole Galvagno e l'onorevole Falqui-Pes.

Allora si trattava di un avvocato consulente, qui invece è questione di un rappresentante; i due casi non sono identici. La Camera poi non sa precisamente se annesso a questa carica di rappresentante vi sia uno stipendio od una commenda od altro corrispettivo.

Essa ignora se intervengano le due qualità che costituiscono l'impiegato, e non può più decidere se, essendo già il numero dei deputati impiegati completo nella Camera, il deputato Falqui-Pes possa o no esservi ammesso.

L'ufficio IV, per mezzo del suo relatore, ha già detto che non ha esaminata questa questione. Essa quindi si presenta vergine.

Non esiste alcuna relazione tra il caso dell'onorevole Galvagno e quello dell'onorevole Falqui-Pes. Dunque io non so perchè l'onorevole relatore voglia respingere la nuova proposta che si fa, che questa elezione venga di nuovo esaminata dall'ufficio IV, e possa esso, dopo prese dal Ministero quelle maggiori informazioni che saranno del caso, venire a riferire se veramente nel deputato

Falqui-Pes ci siano quei requisiti che rendano valida la sua nomina.

SINEO. Ritenga la Camera che l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro ha tre specie di funzionari, i quali non hanno nulla di comune tra loro: ha gli avvocati dell'Ordine; ha i consiglieri; ha finalmente vari impieghi, fra i quali quello di rappresentante nell'isola di Sardegna. E così sono notate tutte queste cariche nel Calendario: « avvocato patrimoniale generale dell'Ordine, Villanis cavaliere avvocato Pietro Paolo, » poscia il primo architetto, poi il consultore di S. M. per le cose ecclesiastiche, poi il consultore per le materie mediche; e così progredendo, troviamo il rappresentante nell'isola di Sardegna, Falqui-Pes barone Bernardino; poi l'avvocato dell'Ordine e tesoriere in Sardegna, Furcas cavaliere Raffaele, ecc. In tutt'altra categoria troviamo i consiglieri dell'Ordine, tra i quali si annovera l'onorevole Galvagno. Ma l'onorevole Galvagno non è avvocato dell'Ordine, nè rappresentante: dunque quanto si decise relativamente a questo consigliere non ha nulla di comune colla quistione attuale. Il consilierato è piuttosto una carica d'onore. Si è consigliere dell'Ordine, come si è consigliere di un comune. Ora io non so sino a qual punto questo consigliere abbia o no qualche retribuzione; ciò sarà stato esaminato dalla Camera quando si pronunciò la sua ammissione. Ma ora la questione è diversa. Circa gli avvocati dell'Ordine la quistione si è agitata nella prima Legislatura. Fra gli eletti in allora eravi chi aveva di recente ricevuta la nomina di avvocato dell'Ordine, e tosto dal centro della Camera sorsero opposizioni, dicendosi che l'avvocato dell'Ordine doveva essere considerato come un avvocato generale, un membro del Ministero pubblico, e che non poteva sedere nel Parlamento.

Notisi che egli aveva rinunciato prima allo stipendio, e tuttavia si mosse la questione circa alla compatibilità della carica, ciò che fece che rinunciò eziandio all'onore di essere avvocato dell'Ordine.

Io credo poi che, se si trattasse di un avvocato stipendiato, non ci sarebbe il menomo dubbio che si dovrebbe considerare come impiegato. Ma in quanto all'onorevole Galvagno, egli non ha che la qualità di consigliere, e per questo la Camera ha deciso come ha creduto nella sua saviezza.

Adesso si presenta un caso affatto diverso; si tratta di un vero impiegato, perchè credo che sia tale quello che rappresenta l'Ordine, che è il procuratore generale dell'Ordine, che è, direi, l'agente dell'Ordine, che amministra i suoi interessi materiali; carica che probabilmente non si esercita gratuitamente.

Io non domando che la Camera decida oggi: domando solo che l'ufficio esamini questa questione.

CAVALLINI G. Io ammetto che la questione sollevata dall'onorevole Sineo è una questione che presenta certamente delle difficoltà; ma ripeto che essa non è la prima volta che si presenta in questa Camera.

L'onorevole Sineo si ricorderà, al pari degli altri nostri colleghi, che questa quistione si presentò non solo

in occasione dell'elezione dell'onorevole Galvagno, ma anche allorchè si trattò di quella dell'onorevole Gerbore, sotto-intendente generale della lista civile.

Si discusse allora se un impiegato nella lista civile fosse eleggibile, e se, essendolo, dovesse comprendersi fra i 51 impiegati regi stipendiati che possono essere ammessi alla Camera.

La prima quistione fu risolta in senso affermativo, la seconda negativamente; la Camera cioè dichiarò che gli impiegati della lista civile erano eleggibili, e che tali impiegati non dovevano considerarsi siccome regi funzionari stipendiati, l'ammissione dei quali è limitata al quarto del totale numero dei deputati.

Ma io amo attenermi alla decisione pronunciata dalla Camera intorno all'onorevole Galvagno, perchè trattasi di fatto recente, avvenuto durante il corso della corrente Sessione; e, a dire il vero, non mi parrebbe atto molto dignitoso il rinvenire oggi, senza forti e nuove ragioni non prima prevedute, sopra una deliberazione che fu presa in seguito ad una discussione che aveva appunto per soggetto di investigare se l'impiegato della lista civile dovesse o no assimilarsi, quanto alla eleggibilità ed ammissibilità alla Camera, agli altri impiegati stipendiati sul bilancio dello Stato.

Nè vale il dire che dal *Calendario generale* risulti che l'avvocato Galvagno fosse consultore dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, e che l'onorevole Falqui-Pes sia invece rappresentante dello stesso Ordine in Sardegna, per dedurne che, coprendo questi una carica diversa da quella del primo, non sia applicabile all'onorevole Falqui-Pes la deliberazione emessa dalla Camera intorno al commendatore Galvagno.

Io voglio ammettere che l'uno sia consultore, e l'altro rappresentante dell'Ordine della religione dei santi Maurizio e Lazzaro in Sardegna. Ebbene, non ostante questo diverso loro impiego, sostengo che la condizione del primo è perfettamente identica a quella del secondo, e che perciò la decisione intorno all'onorevole Galvagno deve applicarsi anche al commendatore Falqui-Pes.

Infatti, non so più bene se sotto il Ministero Ricci o Pinelli, nell'ultimo riordinamento degli impiegati della lista civile, tuttora in vigore, tutti i funzionari della detta lista civile furono classificati, direi quasi, in due distinte categorie; nell'una si compresero quelli che non altrimenti possono essere nominati se non in virtù di decreto reale, contrassegnato da uno dei ministri responsabili, nell'altra si ascrissero tutti gli altri.

Nella prima si comprendono due soli impiegati, cioè il gran magistero dell'Ordine, ed il sovrintendente, ossia ministro dello stesso Ordine; nella seconda sono annoverati tutti gli altri indistintamente, sia che ripetano la loro nomina dal gran magistero dell'Ordine, sia che l'abbiano dal sovrintendente o ministro della stessa lista civile.

Ora, domando io, gli onorevoli Galvagno e Falqui-Pes sono forse nominati nella rispettiva loro qualità di consultore e di rappresentante dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, l'uno per regio decreto firmato da un

ministro risponsale, e l'altro con un semplice atto o del gran magistero o del ministro dell'Ordine?

No certamente, poichè ambedue, e nessuno credo vorrà contestarlo, ripetono senza alcun dubbio la loro nomina dal gran magistero.

Sebbene adunque la natura delle cariche occupate dall'onorevole Galvagno e dall'onorevole Falqui-Pes sia diversa, siccome però l'origine di queste due cariche è la stessa, e lo stesso è pure il fondo dal quale viene prelevato l'onorario o lo stipendio che loro viene corrisposto, così non so come si possa sostenere che la condizione dell'uno, per quanto riguarda la questione della quale si tratta, non è identica a quella dell'altro.

E se la loro condizione è uguale, come la Camera può, occorrendo, meglio accertare, non so come essa potrebbe annullare l'elezione fatta in capo dell'onorevole barone Falqui-Pes dopo che ha approvata quella dell'onorevole Galvagno, e non ha voluto neppure annoverare questo fra gli impiegati regi stipendiati, il di cui numero, riguardo all'ammissione alla Camera, è limitato.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al deputato Boggio.

BOGGIO. Intendo solamente dichiarare che nel IV ufficio questa questione non fu sollevata, e che per conseguenza io credo si debba accettare la proposta dell'invio di quest'elezione all'ufficio, affinchè si assumano quelle informazioni di fatto, dalle quali dovrà dipendere la decisione della questione.

Intanto, per conto mio, dichiaro che, come membro del IV ufficio, non crederei di poter emettere alcun voto, finchè mancano questi elementi di fatto, senza i quali non possiamo formarci un criterio positivo circa la vera natura delle funzioni che esercita l'onorevole Falqui-Pes. Nel IV ufficio questa questione non fu sollevata, perchè nessuno aveva cognizione che l'onorevole Falqui-Pes coprisse quel posto, e udimmo un momento fa il relatore dichiarare che gli riesciva nuova questa circostanza; dimodochè sarebbe meglio, a mio avviso, di rimandare l'elezione all'ufficio, affinchè emetta un voto motivato.

PRESIDENTE. Venne presentata la questione sospensiva, cioè di rimandare ogni decisione sull'elezione del collegio di Quarto, incaricando l'ufficio IV di riferirne nuovamente alla Camera, specialmente intorno alla qualità di cui è investito l'eletto.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È approvata.)

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI ALCUNI PROGETTI DI LEGGE: PROCEDURA CIVILE; FABBRICERIE; STATO CIVILE.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare per muovere un'interpellanza all'onorevole guardasigilli.

BOGGIO. Approfitto della presenza dell'onorevole guardasigilli per sottoporli tre quesiti. Quando egli ne avrà udito il tenore, deciderà se creda più conveniente il dare fin da quest'oggi le spiegazioni che intendo chiedergli, o se sia più opportuno di fissare per questo, d'accordo colla Camera, un altro giorno.

Mi basteranno poche e semplici parole per formulare queste mie domande, riservandomi di svolgerne i motivi e il fondamento qualora così mi paia richiesto dalle risposte che sarà per dare il signor ministro.

Il primo quesito è questo:

Colla legge che approvò il Codice di procedura civile si stabilì che dopo tre anni verrebbe proposta la riforma di esso Codice. E, se mal non mi appongo, è nella presente Sessione che ciò dovrebbe avere luogo.

Non vi ha però probabilità alcuna che si possa in questa Sessione condurre a compimento una riforma così importante; d'altra parte io credo indispensabile un qualche provvedimento, sia dal punto di vista costituzionale, sia dal punto di vista tecnico.

Costituzionalmente parlando, mi pare che sarebbe un pessimo precedente quello di violare in modo sì flagrante le espresse disposizioni della legge. E ciò succederebbe, qualora questa Sessione si chiudesse senza che venisse presentato un progetto di riforma del Codice, o che almeno il ministro facesse qualche dichiarazione che ne possa tenere luogo.

Tecnicamente parlando, non è meno necessario il fare qualche cosa a questo riguardo, poichè l'esperienza di questi tre anni ha dimostrato che, mentre vi sono molte cose buone nel Codice di procedura, vi sono pure in esso molti e gravi vizi, fra i quali ora accennerò di volo due soli.

Citerò, cioè, in primo luogo l'aumento eccessivo delle spese, il che è constatato dal continuo decrescimento dei diritti di emolumento con danno ad un tempo della giustizia e delle finanze; citerò in secondo luogo gli inconvenienti gravissimi che derivano dal modo con cui fu ordinata la procedura sommaria.

Il secondo mio quesito consiste nel chiedere al signor ministro se egli intenda riproporre al Parlamento quel progetto di legge sulle fabbricerie che fu presentato al Senato, e che è rimasto a mezza via, credo, perchè furono chiesti al Ministero certi documenti, certi dati, che parvero indispensabili al maturo studio del progetto.

Io credo che quella proposta avesse una grande ed alta importanza, sia per i risultamenti economici ed amministrativi che se ne potevano sperare, sia anche quale indizio della ferma intenzione nel Ministero di volere progredire nella via delle riforme liberali.

Per conseguenza io bramerei di essere chiarito sulle intenzioni del Ministero anche su questa materia.

L'ultimo quesito è questo: io non so se sia esatto ciò che asserirono alcuni giornali, i quali generalmente hanno voce di essere bene informati di ciò che accade nei gabinetti ministeriali, quando annunziarono essere in pronto nei cartoni del Ministero un progetto sullo stato civile. Ma, fossero bene o male informati quei

giornali, io credo che il paese vivamente desidera la riforma dello stato civile, nel senso cioè di rivendicare alla società laica, allo Stato, quella legittima ingerenza che deve avere (senza che con ciò si violino i diritti della Chiesa) circa alla constatazione di quei tre fatti capitali che sono la nascita, il matrimonio e la morte; il paese sarebbe assai grato al Ministero qualora lo vedesse manifestare praticamente l'intenzione di compiere almeno questa riforma, se altre maggiori in cotesta materia non si possono per ora con fondata speranza di successo desiderare.

E giacchè qualche giorno fa l'onorevole Depretis invitava i ministri a fare qualche regalo alla nazione per le feste dello Statuto (*Si ride*), procuriamo che essa abbia almeno la assicuranza che questa legge verrà presentata. Sarà poca cosa, se vuolsi, sarà un tenue regalo, ma lo accetteremo pur sempre pensando che è proporzionato allo stato delle finanze della politica (*Si ride*), e che dobbiamo contentarci di avere poco da chi non ci può dare molto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Ad alcuna delle interpellanze annunziate dall'onorevole Boggio potrei rispondere fin da questo momento; quanto alle altre poi, siccome le medesime potrebbero impegnare tutto il Ministero, io vorrei prima intendermi con i miei colleghi; quindi pregherei la Camera di fissare il giorno in cui essa stimerà di udire la mia risposta, e sono pronto a dare allora tutte le spiegazioni che si potranno desiderare.

BOGGIO. Io pregherei la Camera a volere fissare il giorno di domani, perchè si tratta di tre progetti di legge che il Ministero certamente ha già sotto tutti gli aspetti maturato, e massime i due ultimi. E per fermo, quanto alla riforma del Codice, non si pretende certamente che il Ministero ci presenti da oggi a domani un progetto nuovo, ma certamente potrà darci quelle spiegazioni che l'onorevole guardasigilli accennava poc'anzi avere in pronto sin da oggi.

Quanto agli altri due progetti, ai quali penso alludesse il signor ministro quando ci disse che possono avere un carattere politico, uno di essi, quello sulle *fabbricerie*, fu già una volta presentato dallo stesso onorevole guardasigilli; l'altro, quello dello stato civile, fu già lungamente discusso da tutta la stampa, e tutti i giornali, anche i più moderati, tranne qualcheduno estremo (non però nel senso liberale), unanimemente appoggiarono il concetto di simile riforma.

È per certo giusto e lodevolissimo il sentimento di convenienza che induce il signor ministro a desiderare di non dare oggi stesso una risposta a tale riguardo, ma credo altresì che si può senza indiscrezione sperare che esso sia in grado di farla nella tornata di domani.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io dichiaro di essere agli ordini della Camera e pronto di dare anche domani le chieste spiegazioni.

PRESIDENTE Se non vi sono opposizioni, è fissata la seduta di domani per la interpellanza dell'onorevole Boggio.

RELAZIONI DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la relazione sopra petizioni.

Il deputato Astengo ha la parola.

ASTENGO, relatore. Colle petizioni 6301, 6398, 6399, 6400, 6401, 6404, 6409 e 6436 il collegio dei procuratori di Sassari, i Consigli comunali di Rebeccu, di Pozzomaggiore e di Mara (provincia di Alghero), 123 abitanti di Sennori, 169 abitanti di Ploaghe, 47 abitanti del comune di Bonorva e finalmente il Consiglio comunale, il parroco e 24 abitanti del comune di Portotorres ricorrono alla Camera affinché non approvi il progetto di legge per la riunione alle due sezioni delle Corti di appello sedenti a Cagliari della sezione sedente a Sassari.

La Commissione, considerando che il progetto di legge a cui accennano i petenti fu presentato al Senato, vi propone di fare depositare le dette petizioni negli archivi della Camera per essere a suo tempo comunicate alla Commissione che avrà l'incarico dagli uffizi di esaminare quel progetto di legge.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6446, il Consiglio delegato del comune di Cicognola ricorre alla Camera chiedendo che esso comune venga distaccato dal mandamento di Santa Giulietta ed aggregato a quello di Broni.

Fonda tale dimanda sopra i seguenti motivi:

1° Mancanza assoluta di strade per accedere al capoluogo di Santa Giulietta, salvo percorrere tutto il territorio di Cassino, dipendente dal mandamento di Broni, con un maggiore tragitto di tre chilometri di strada a fronte della distanza a quest'ultimo borgo;

2° Tendenza topografica ed abituale di tutti i comunisti di Cicognola al borgo di Broni pel commercio, contrattazioni di uve, unica risorsa territoriale, e giornaliera provvista di ogni oggetto di prima necessità;

3° Distanza del comune dalla tappa d'insinuazione di Casteggio, alla quale è aggregato il mandamento di Santa Giulietta, di oltre quindici chilometri di strada, con un terzo della popolazione al di là del torrente Schiropazo, non sempre varcabile per mancanza di ponti, a fronte di quella di Broni alle porte di Cicognola;

4° E finalmente inconvenienti in caso di arresto di taluno del comune dipendente già dalla stazione dei carabinieri di Broni, che, portato nanti il giudice di Santa Giulietta pel costituito, debba ritornare a Broni e ripassare quindi lo stesso mandamento di Santa Giulietta per essere tradotto nelle carceri del capoluogo di provincia.

Tale istanza, per quanto asserisce il Consiglio delegato petente, ottenne già il parere favorevole del Consiglio provinciale di Voghera e del Consiglio divisionale di Alessandria.

La Commissione, ravvisando meritevoli di essere prese in considerazioni le ragioni esposte dal Consiglio delegato del comune di Cicognola, vi propone di trasmettere la di lui petizione al signor ministro di grazia e giustizia.

CAVALLINI G. Io vorrei pregare la Commissione di modificare le sue conclusioni e di proporre invece l'invio di questa petizione all'altra Commissione che sta esaminando il progetto di legge che tende ad introdurre una modificazione nella circoscrizione di alcuni comuni.

Nell'ufficio II, al quale io apparteneva nel mese scorso, si è agitata la questione se non convenisse estendere alquanto la portata di quel progetto, cioè che, mentre mira unicamente ad introdurre alcune modificazioni alla circoscrizione dei comuni, lo si riformasse in modo, mediante qualche articolo di aggiunta, da correggere altresì quelle circoscrizioni mandamentali che evidentemente si appalesano le più viziose ed assurde.

Fra i diversi casi, su cui si avrebbero già i voti conformi dei Consigli provinciale e divisionale, fu accennato appunto quello in cui si trova il comune di Cicognola, sul quale l'ufficio II, in seguito alle circostanze che gli furono esposte da alcuno dei suoi membri, diede anzi incarico al suo commissario di richiamare l'attenzione degli altri commissari.

Siccome pertanto alcuni dei membri appartenenti a quella Commissione hanno già il mandato di prendere in considerazione anche la circoscrizione dei mandamenti e le circostanze specialmente in cui versa il comune di Cicognola, così io credo bene di proporre l'invio della detta petizione alla Commissione che ho innanzi accennata, affinchè ne tenga il debito conto.

ASTENGO, relatore. L'unica ragione per la quale la Commissione delle petizioni ha creduto di dovere di preferenza concludere per la trasmissione della petizione di cui si tratta al ministro di grazia e giustizia, anzichè alla Giunta incaricata dell'esame del progetto di legge cui accennava l'onorevole Cavallini, si è quella che in quel progetto non si tratta veramente che della variazione di circoscrizione di alcuni comuni.

Se però la Camera crede che, non ostante questa circostanza, sia meglio trasmettere questa petizione alla detta Commissione, io penso che per parte della Commissione delle petizioni non vi sarebbe difficoltà.

PRESIDENTE. Non opponendosi la Commissione, pongo ai voti la proposta del deputato Cavallini per la trasmissione alla Commissione, incaricata dell'esame del progetto di legge sulla circoscrizione di alcuni comuni, della petizione 6446.

(È approvata.)

ASTENGO, relatore. Colla petizione 6442, tre consiglieri del comune di Ceriana fanno alla Camera la seguente esposizione:

« I sottoscritti, altri dei consiglieri del comune di Ceriana, ed il primo di essi già vice-sindaco, rappresentano che il già sindaco del comune medesimo, signor avvocato Cassini, non essendo stato nelle elezioni comunali dell'anno scorso rieletto consigliere, cessò di pien diritto, a termini dell'articolo 78 della legge 7 ottobre 1848, dalla carica di sindaco, e con lui cessarono i vice-sindaci da esso pel 1857 eletti.

« Ciò malgrado l'avvocato Cassini pretese e pretende tuttora potere esercire la carica di sindaco di detto co-

mune, da che un altro consigliere, il signor Francesco Mantica, che venne nell'intervallo nominato sindaco, ebbe a declinare l'onore di tale carica.

« Frattanto da questo stato di cose nascono gravi inconvenienti, e tra gli altri quello che non ebbe luogo la tornata ordinaria d'autunno, nè potè essere finora formato il bilancio per l'anno corrente 1858.

« In detto intervallo, ossia nei primi di dicembre, il prefato sindaco scaduto tentò una convoca straordinaria per la vendita di piante rovere e pini appartenenti al comune, onde sopperire alle spese di una strada consortile con la città di San Remo; ma i consiglieri ricusarono all'unanimità di riconoscere nel signor Cassini la qualità con cui voleva procedere a detta congrega, la quale venne perciò sciolta.

« Più tardi però essendo venuto in persona il signor intendente di San Remo, onde promuovere una nuova congrega sotto la presidenza del signor Cassini, allegando che sino alla nomina di un nuovo sindaco questi poteva disimpegnare tali funzioni, il Consiglio, alla maggioranza, si arrese; ma i petenti persistettero nel precedente loro avviso, che credono conforme alla legge precitata, cui niuno può derogare.

« Pertanto si rivolgono alla rappresentanza nazionale affinchè, in esecuzione della legge, si compiaccia promuovere dal Governo quella pronta e decisiva misura che crederà del caso, divenuta tanto più necessaria all'avvicinarsi della prossima tornata di primavera che, come quella d'autunno, non potrebbe effettuarsi senza l'assistenza di chi legittimamente stia a capo del comunale Consiglio. »

La Commissione è venuta in cognizione che, dopo la presentazione di quelle petizioni, il Consiglio comunale di Ceriana è stato disciolto; ma considerò tuttavia:

Che, come il sindaco non può essere eletto che tra i consiglieri, così cessa di pieno diritto di essere sindaco allorchè cessa di essere consigliere;

Che, se a termini dell'articolo 67 della legge comunale, come venne interpretato dal Governo dietro avviso del Consiglio di Stato, i nuovi consiglieri non entrano in carica che alla prima seduta ordinaria del Consiglio comunale, e se, a termini dell'articolo 235, i consiglieri nominati a tempo rimangono in ufficio fino alla installazione dei loro successori, ancorchè sia trascorso il termine prefisso, ne segue bensì che il sindaco non rieletto consigliere rimane nella carica tanto di sindaco che di consigliere sino alla prima tornata ordinaria del Consiglio comunale, ma non segue mai che possa rimanere nella carica di sindaco oltre di quel termine, sebbene non sia ancora nominato il nuovo sindaco, o quello che fu nominato non accetti; poichè, a termini dell'articolo 84 della legge già citata, quando manca il sindaco ed il vice-sindaco ne fa le veci il primo dei consiglieri delegati, e, in loro mancanza, il consigliere più anziano;

Che in tale senso fu intesa la legge tanto dal Ministero che dalla Camera nella seduta del 21 giugno 1857 in un caso analogo che diede luogo alla petizione 6354 di alcuni elettori e consiglieri comunali di Portovenere, e,

se dovesse intendersi diversamente, il Governo avrebbe facile il mezzo di mantenere a suo beneplacito nella carica di sindaco un consigliere scaduto e non rieletto, ritardando per lungo tempo la nomina del nuovo sindaco;

Che quindi, stando veri i fatti esposti nella petizione dei tre consiglieri del comune di Ceriana, dovrebbe dirsi che non fu osservata la legge comunale, poichè il sindaco scaduto da consigliere e non rieletto nelle elezioni generali di luglio 1857 avrebbe continuato ad esercitare la carica di sindaco per tutti i restanti mesi di quell'anno e nei primi mesi dell'anno successivo, ed inoltre sarebbe omessa la tornata ordinaria d'autunno per difetto di accettazione del nuovo sindaco stato eletto in di lui vece, mentre la legge prescriveva che quella tornata avesse luogo in ottobre o novembre per eleggere i consiglieri delegati e deliberare il bilancio dell'anno successivo;

Che, se l'indebito esercizio di fatto del sindaco scaduto ha ora cessato per lo scioglimento di quel Consiglio comunale, conviene ad ogni modo che fatti simili non si rinnovino in avvenire.

Dietro tutto ciò, la Commissione vi propone di trasmettere l'anzidetta petizione al signor ministro dell'interno, affinchè, accertata la verità dei fatti esposti, provveda, ove ne sia il caso, nel senso delle premesse considerazioni.

AMEGLIO. Se ho chiesta la parola, non è certamente per oppormi alle conclusioni della Commissione. Io stesso, come deputato del collegio di San Remo, di cui fa parte il comune di Ceriana, ebbi negli scorsi mesi ad insistere presso il signor ministro dell'interno onde fosse dato un sindaco a quel comune e cessasse l'anomalia di vedere a capo dell'amministrazione una persona, degnissima bensì, ma che non rivestiva la qualità di consigliere, e mi è grato di dichiarare che l'onorevole ministro si mostrò assai sollecito nell'aderire a tali giustissime istanze, chiamando dapprima alla carica di sindaco un certo signor Mantica, il quale ne declinava l'onore, e quindi un signor Crispi, che parimente rifiutò.

Ho dimandato semplicemente la parola per protestare contro alcune espressioni della petizione con cui si vorrebbe dare ad intendere che l'avvocato Cassini, sindaco scaduto, *abbia preteso e pretendeva esercire una tale qualità ad onta del preciso disposto dalla legge.* L'avvocato Cassini non ebbe mai tali pretese; se egli continuò a fare da sindaco, tuttochè più non contasse fra i consiglieri, fu suo malgrado, e per mera deferenza agli ordini della autorità superiore. Dacchè egli si vide escluso, sebbene per uno o due voti, dal novero dei consiglieri, si sarebbe ben volentieri astenuto da qualunque ingerenza nella amministrazione comunale, ed anzi lo dimandò più volte; ma le autorità amministrative non lo permisero, fondandosi sull'articolo 235 della legge 7 ottobre 1848, il quale stabilisce che « gli amministratori e consiglieri che, a termini della presente legge, sieno nominati a tempo, rimangono in ufficio fino alla installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso. » Io non entrerò a discutere se l'interpretazione

data a tale articolo possa dirsi conforme allo spirito della legge, per me nol crederei, se dovessi emettere il mio sentimento in proposito, io sarei totalmente dell'avviso manifestato dall'onorevole relatore della Commissione. Ma sta in fatto che e gli intendenti ed il Ministero, appoggiati anche a qualche decisione del Consiglio di Stato, portarono un'opinione tutt'affatto diversa; il fatto sta che l'avvocato Cassini dovette fare atto di abnegazione ed uniformarsi agli ordini superiori. Ora niente più giusto che i petenti espongano i loro reclami; ma è doloroso il vederli discendere ad insinuazioni contro una persona che ha diritto a tutto il rispetto; contro una persona, la quale può benissimo avere degli avversari, cosa naturalissima dopo dodici e più anni di sindacato e dopo avere dovuto lottare contro i pregiudizi locali per arricchire il comune di una strada carreggiabile al capoluogo della provincia, ma che non cessa per questo di avere ben meritato del suo paese colla sua saggia ed illuminata amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'invio di questa petizione al ministro dell'interno.

(Sono adottate.)

**(Causidici di Mondovì, Novi e Finale.
Diritti di emolumento.)**

ASTENGO, relatore. Colle petizioni 6405, 6415 e 6427, il collegio dei causidici di Mondovì e quelli di Novi e di Finale rappresentano che, sebbene, a loro avviso, a termini della legge 9 settembre 1857 vadano soggette ad emolumento le sole sentenze definitive, pur tuttavia gli agenti demaniali, per ordine del Ministero, pretendono di assoggettare al diritto fisso di emolumento tutte le sentenze interlocutorie e quelle perfino che non toccano il merito della causa, ma ordinano atti di mera istruttoria od accordano semplici rinvii.

Lamentano che su questo punto il Ministero avesse dapprima opinato in un senso e più tardi in senso opposto, sicchè gli agenti demaniali siansi fatti anche a chiedere un grandissimo numero di diritti fissi sopra precedenti sentenze che si erano dapprima considerate siccome esenti da tassa.

Chiedono perciò che si dichiarino non esigibili siffatti diritti di emolumento sulle sentenze interlocutorie, e tanto meno su quelle che non toccano il merito della controversia, mandando al signor ministro delle finanze, acciò provveda prontamente perchè gli agenti demaniali cessino da tale esazione.

La vostra Commissione ha considerato che la lettera della legge contraddice ai reclami dei petenti; poichè è bensì vero che la legge 9 settembre 1854 stabilì all'articolo 85 che è dovuta la tassa proporzionale sulle sentenze definitive, ma è vero altresì che nella petizione si parla di tassa fissa, e che nell'articolo 102 di essa legge fu chiaramente ordinato che per le sentenze dei magistrati, tribunali e giudici in via contenziosa, che non siano passibili di tassa proporzionale di emolumento, saranno dovute le tasse fisse.

Tutta la questione impertanto si restringe a vedere se siano sentenze quei provvedimenti sui quali furono percepite le tasse fisse denunziate dai petenti.

Ora, il Codice di procedura civile, il quale andò in osservanza contemporaneamente alla predetta legge nelle parti relative alla tassa di emolumento, a vece di distinguere i pronunziati collegiali dei magistrati e dei tribunali in sentenze ed ordinanze, siccome erasi fatto nel primo progetto, diede il nome di sentenze a tutti i detti pronunziati ed applicò la denominazione di *ordinanza* ai soli provvedimenti del presidente o del giudice commesso, e quella di *decreti* ai provvedimenti emanati sopra ricorso senza il contraddittorio delle parti.

Non v'ha dubbio impertanto che sono sentenze nel sistema di esso Codice i pronunziati interlocutorii e quelli eziandio che non toccano il merito della controversia.

Ha considerato per altro la Commissione che, assoggettando al diritto fisso di lire 20 e di lire 10 rispettivamente tutti i pronunziati interlocutorii delle Corti e dei tribunali, e quelli soprattutto che non toccano il merito della controversia, si assoggettano i litiganti ad una gravezza irragionevole ed eccessiva, tenuto specialmente conto del grande numero di tali provvedimenti che nel sistema di quel Codice si rendono necessari specialmente nelle cause sommarie, ed avviene bene spesso che i diritti fissi di emolumento nelle cause di minore entità sorpassino di gran lunga nel loro complesso il diritto proporzionale dell'uno per cento che è dovuto sulla sentenza definitiva, locchè non può essere conforme all'equità, nè alla mente del legislatore.

Ha considerato inoltre che le ordinanze di mera istruttoria, alle quali corrispondono attualmente le sentenze che non toccano il merito della causa, non erano soggette a diritto di emolumento prima del Codice di procedura civile, ma solo ad un tenue diritto di registrazione di una lira e cinquanta centesimi se emanati dai magistrati d'appello o dai consolati, e di una lira se emanati dai tribunali di prima cognizione o di commercio, e che i diritti di registrazione vennero aboliti sostituendovi in compenso la carta bollata di una lira per tutti gli atti giudiziari; dal che consegue che, assoggettandosi ora le dette sentenze al diritto fisso di lire 10 o 20 rispettivamente, mentre resta per una parte abolito un diritto tenuissimo, i contribuenti pagano un primo compenso colla nuova carta bollata, e ne pagano ancora un secondo più di dieci volte maggiore del diritto abolito, locchè quanto sia enorme ed ingiusto non vi è chi nol veda.

Per queste considerazioni la Commissione vi propone di trasmettere con raccomandazione le suddette petizioni al signor ministro delle finanze, onde provveda sollecitamente, presentando all'uopo un apposito progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Arnulfo ha facoltà di parlare.

ARNULFO. Sorgo per appoggiare le conclusioni della Commissione. Sono lieto di rilevare che essa abbia riconosciuto della massima giustizia il fare cessare con un

provvedimento legislativo l'inconveniente che ora più che mai si manifesta e si aggrava nell'applicazione della tassa di emolumento; ma non posso convenire colla Commissione medesima che non vi sia neppure dubbio che, a termine della legge vigente, anche i provvedimenti di semplice rinvio siano soggetti al diritto di emolumento fisso. La Commissione ha fondata la sua convinzione sul disposto dell'articolo 103 della legge: ma per vedere se tale sua opinione non vada soggetta a dubbio, mi consenta che io la richiami all'articolo 85.

Non vi è nella legge altro articolo il quale definisca per quali sentenze debbasi pagare l'emolumento, tranne l'articolo 85.

In questo articolo si dichiara esplicitamente che le sole sentenze *definitive* sono da emolumento colpite; negli articoli successivi, prevedendosi il caso in cui tali sentenze definitive non possono andare soggette a diritto proporzionale perchè si riferiscono ad oggetti i quali non sono apprezzabili, si stabilì che si debba per questi corrispondere un diritto fisso; questa è la sola distinzione che in tutta la legge si osserva, cioè fra diritti proporzionali e diritti fissi, ma sempre unicamente applicabili alle sentenze *definitive*.

E che tal sia la cosa, è anche comprovato da che la Commissione della Camera e la Camera stessa così la intesero quando si trattò della legge 9 settembre 1854, e ricorrendo all'articolo 97 della Commissione, il quale fu surrogato all'articolo 99 dal Ministero proposto.

Nell'articolo 99 del progetto di legge, il Ministero contemplava le sentenze anche *interlocutorie*; e per contrario nell'articolo 97 la Commissione ommise questa indicazione di sentenze *interlocutorie* (il che, non è da dirsi, non fece per omissione non calcolata o per inavvertenza). Ciò serve a provare sempre più che si voleva la legge per tal modo informare, che non colpisse di tassa d'emolumento salvo le *sentenze definitive*, come dichiararsi nell'articolo 85.

Ma, si dice, l'articolo 103 che sussegue, dichiara che « ogniqualvolta si tratta di cose incorporee ed inestimabili a termini delle sovraespresse disposizioni non vadano i provvedimenti soggetti alla tassa proporzionale di emolumento, si percepirà la tassa fissa portata dalla tariffa. »

Ma da tale disposizione non si può inferire che siansi assoggettate ad un emolumento fisso le sentenze che non siano definitive, e tanto meno i provvedimenti di semplice rinvio. È per contrario ragionevole lo inferirne che, essendo impossibile che si potessero, negli articoli di legge, prevedere tutte le qualità di provvedimenti definitivi, ai quali non si potesse o non si dovesse applicare la tassa proporzionale di emolumento, volle il legislatore con una disposizione generica abbracciare tutti quei provvedimenti definitivi, ai quali non potesse applicarsi il diritto proporzionale, non enumerati negli articoli precedenti.

Che se qualche dubbio tuttavia rimanesse a questo proposito, mi pare compiutamente risolto dall'articolo 114, ove si dispone:

« I membri dei magistrati o tribunali ed ogni altro giudice si asterranno dal fare provvedimenti in relazione o dipendenza di sentenza ed ordinanza definitiva, per cui non risulti loro pagato il dritto di emolumento. »

Quest'articolo parla unicamente di sentenze definitive.

Ora, io chiederò se possa crederci che sia stato pensiero del legislatore di lasciare che le sentenze interlocutorie, preparatorie o di rinvio, soggette ad emolumento, si eseguiscono, sebbene questo non sia pagato, e per contro le sentenze definitive soggette ad emolumento non possano mandarsi ad esecuzione se non fu pagato.

Evidentemente l'articolo 114 ebbe per iscopo di assicurare l'esazione di tutte le tasse di emolumento con una tale legge imposte, tanto fisse che proporzionali, il che dimostra che gli articoli anteriori al 114 non si riferiscono salvo a sentenze, o dicansi provvedimenti definitivi; altrimenti si sarebbe servito il legislatore di parole generiche in tale articolo 114: per contro tassativamente parlò soltanto di sentenze definitive. Tutto questo autorizza a concludere che scopo della legge fu di assoggettare ad emolumento i soli provvedimenti definitivi.

Non altrimenti la intendeva il Ministero quando, colla circolare del 28 maggio 1855 (e soltanto a quell'epoca nasceva a lui il dubbio se le sentenze interlocutorie, di cui all'articolo 202 del Codice civile potessero essere soggette ad emolumento), diceva che, se si facessero delle opposizioni alla domanda di emolumenti per le sentenze interlocutorie, la cui riscossione prescrive colla circolare medesima, dovesse essere immediatamente esso Ministero avvertito per le opportune istruzioni.

Dubitava fin d'allora il ministro che, anche per le domande di emolumento sulle sole sentenze interlocutorie, potessero nascere delle difficoltà; ma credeva ad un tempo che i provvedimenti di semplice rinvio non erano soggetti ad emolumento, poichè in detta circolare indicava tassativamente le sole interlocutorie, di cui parla l'articolo 202 del Codice di procedura civile, come soggette a tassa.

Non dissimulo però che le osservazioni da me fatte fin qui, che furono anche invocate dai petenti, ed in generale dai patrocinanti e da alcuni tribunali accolte, non furono da tanto da persuadere il magistrato che è chiamato a pronunciare in ultimo grado sopra queste materie, il quale emanò recentemente un giudicato favorevole alle finanze. A fronte di tale giudicato, assuefatto da lungo tempo a rispettarne gli oracoli, tacerò; ma appunto perchè emanò un provvedimento che favorisce il sistema di fare pagare il dritto fisso d'emolumento anche per le sentenze interlocutorie e di rinvio, riesce sommamente più urgente che il Ministero presenti un progetto di legge, se potessi valermi della parola, direi istantaneamente, ma dirò prontamente; progetto che non è difficile di preparare, e spero non presenterà opposizione seria nella discussione, col quale si facciano scomparire gli inconvenienti e i danni che con molta ragione, con molto senno l'onorevole relatore, a nome della Commissione, or ora ci esponeva.

Questi danni sono di tutti i giorni, sono molteplici, sono gravissimi, e sono gravissimi tanto più in quanto che hanno per principale risultato di condurre ad una specie di negazione di giustizia; poichè ben molti sono coloro che sono astretti di abbandonare dei vitali interessi, appunto per non esporsi a spese sproporzionate, enormi, a fronte dell'oggetto della lite, avuto riguardo alla applicazione che si fa attualmente e che si può fare, dopo l'accennata sentenza di un magistrato supremo, della legge vigente sulla tassa di emolumento.

Non è però a tacersi che lo stesso magistrato che pronunciava, se opinò che la lettera della legge assisteva le pretese demaniali, lasciò tuttavia travedere che essa era da modificarsi dal potere legislativo.

Diffatti, fra le altre considerazioni della sentenza, vi è la seguente:

« Che del rimanente si trovano estranee ai giudici incaricati dell'applicazione di una legge le considerazioni d'ordine ed interesse generale. Esse possono consigliare al potere legislativo l'opportunità di venire ad una modificazione o riforma di quelle disposizioni che nella pratica loro applicazione fossero per riconoscersi troppo gravi ed eccessive. »

Per modo tale che, mentre il magistrato pronunciava, come dissi, nel senso rigoroso l'applicazione della legge, lasciava tuttavia conoscere che era mestieri che il potere legislativo riparasse ad una condizione di cose che assolutamente non è conforme ai principii di un'ampia, pronta e buona amministrazione della giustizia.

Quindi io fo plauso alle conclusioni della Commissione nella parte in cui sollecita il Ministero alla presentazione di un progetto di legge, ed unisco la mia alla sua voce per pregarlo a non frapporre ritardo nel fare cessare una sorgente di giusti, continui e molteplici richiami.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non essendo presente il mio collega, il ministro delle finanze, credo di dovere prendere io la parola intorno alla petizione di cui si tratta, specialmente perchè essa ha per oggetto una materia non del tutto estranea al ministro della giustizia.

Non entrerò nella questione or ora trattatasi dall'onorevole preopinante; solo mi restringerò a dire che, anche prima della prolazione della sentenza da lui accennata, venne chiesto il parere del Consiglio di Stato, il quale riconobbe pure che, a fronte del preciso disposto della legge, non poteva a meno di ravvisarsi fondata l'istanza degli agenti demaniali per la percezione del dritto in discorso. Convengo tuttavia, e credo ne sia anche persuaso il ministro delle finanze, che se questo dritto è giusto rispetto ai termini della legge, tale non è però considerando la cosa in se medesima, ed opino che la percezione sua, mentre è pregiudicevole ai litiganti, torna anche a danno dello stesso erario, perchè molte volte si risparmiano ordinanze che si farebbero quando meglio fosse il dritto regolato; e devo dichiarare alla Camera essere a mia notizia che il mio collega ha già preparato appunto un progetto di legge che intende di sottoporvi: il che già si sarebbe da lui fatto

prima d'ora se la questione non fosse stata pendente avanti l'autorità giudiziaria; ma poichè fu la stessa irrevocabilmente decisa, più non vi è motivo di ritardarne la presentazione che avrà luogo fra non molto. Quindi nel mio particolare ed a nome anche del mio collega dichiaro di non avere difficoltà all'invio della petizione in discorso; e dopo questa dichiarazione credo inutile altri inviti al riguardo e parmi che si potrebbe la medesima rimandare puramente e semplicemente.

GARIBALDI. Dopo le osservazioni così bene svolte dall'onorevole Arnulfo, dopo le dichiarazioni del signor ministro di grazia e di giustizia, sebbene appaia esaurita la materia senza riandare le cose esposte dal primo, e senza soffermarmi sulle spiegazioni del secondo, mi permetterà la Camera che vi aggiunga alcune poche osservazioni, le quali credo potranno essere apprezzate e valutate nella compilazione del progetto di legge che il signor ministro guardasigilli viene di promettere al Parlamento a nome del suo collega il ministro di finanze.

Ricordo in primo luogo alla Camera che nella tornata del 21 giugno 1857 veniva trasmessa al ministro delle finanze una petizione riguardante la odierna controversia dei causidici di Voghera, accompagnata da relazione assai bene circostanziata dal deputato Pezzani.

Passando poi al merito della quistione, osservo che, sebbene fino dai miei anni giovanili io sia avvezzo a rispettare i magistrati e le loro decisioni, la sentenza della Camera dei conti, a cui accennava l'onorevole Arnulfo, ed a cui egli ha piegato la fronte, non mi ha fatto ricredere dalla convinzione che io ho acquistato e che ho desunto dallo spirito della legge 9 settembre 1854.

Dalla combinata disposizione degli articoli 3 e 4 di questa legge io desumo che la tassa di emolumento non è dovuta che pel caso di trapasso di proprietà o di altro diritto incorporeo.

Questo scopo, questa intenzione della legge, sono messi in evidenza dal tenore del progetto di questa legge che il Ministero presentava al Parlamento nella tornata del 13 gennaio 1854.

Questo scopo, questa intenzione, sono confermati nella relazione della Giunta della Camera che la stessa presentava addì 26 maggio 1854.

Finalmente tutto ciò è confermato dalla relazione che su questo progetto di legge presentava al Senato la Giunta permanente, sotto la data 8 luglio 1854.

Se si dovesse ammettere una diversa sentenza, se cioè questa legge, la quale fu appositamente riunita in un corpo solo, sia per le tasse di successione, che per quelle d'insinuazione e di emolumento, giova ripeterlo, non avesse per iscopo di tassare il trapasso della proprietà, o di qualsiasi altro diritto, non si vedrebbe quale potesse essere il caso dell'applicazione dell'articolo 89 della legge stessa; nè si potrebbe spiegare quali siano i favori che la Giunta permanente del Senato rilevava essersi introdotti con questa legge a favore dei litiganti.

Ivi: « per ultimo relativamente alla tassa dell'emolumento si è rilevato come i contribuenti vadano favoriti

dalla nuova legge, per cui cesserà di essere tanto oneroso, per non dire rovinoso, pei cittadini l'esperimento dei propri diritti nelle vie giuridiche. »

Se si ammette che le semplici ordinanze di rinvio vadano soggette al pagamento del diritto fisso di lire nove dieci, noi sanzioniamo una massima che è in diretta, in flagrante opposizione con lo spirito che informa questa legge.

Non è raro il caso che in causa del valore di poco più di lire trecento si verifichi la prolazione di cinque o di un maggiore numero di sentenze di semplice rinvio.

Non si rappresenta evidentemente esorbitante che debba pagarsi un diritto cotanto eccedente la tassa sulla somma cadente in contestazione dovuta tanto in ragione di vittoria che di soccombenza? Non è evidente che in pratica questa legge a vece, di essere favorevole ai litiganti, aggravava in modo insopportabile ed ingiusto la loro condizione?

Io penso che queste osservazioni saranno prese in seria considerazione dal Ministero, il quale, nell'interesse stesso delle finanze, vedrà essere il caso di fare cessare ogni dubbio e riconoscerà la necessità di mettere in maggiore armonia la lettera collo spirito che domina tutta questa legge.

Questo nuovo progetto, oltre di provvedere alle emergenze designate dall'onorevole Arnulfo, dovrà provvedere anche ad altri abusi che si sono introdotti.

Non pochi sono gli uffizi demaniali i quali vogliono assoggettare al diritto di emolumento i decreti dei tribunali di volontaria giurisdizione per autorizzazioni, per trasporti di ipoteche e simili, e persino i semplici rinvii nelle cause nanti dei giudici di mandamento.

Ora tutti i diritti di registrazione essendo stati aboliti e compensati cogli aumenti fatti colla nuova legge sulla carta bollata, la sussistenza di queste pretese ci apparisce evidente.

Giacchè ho la parola, me ne valgo per associarmi al desiderio espresso dall'onorevole Boggio per la riforma del Codice di procedura civile. Il paese aspetta questa riforma, la quale non solo è urgente, ma assolutamente indispensabile. Dall'aprile 1855, epoca in cui questo Codice andò in vigore, tanti e sì gravi sono gl'inconvenienti che la pratica ha messi in evidenza, che io non temo di andare errato o di meritare la taccia di esagerazione se affermo che i magri benefici che recava questo Codice, non compensano i grandi difetti dai quali è accompagnato, e che non pochi, forse non del tutto a torto, rimpiangono l'antica procedura.

Non disconosco la mole, la difficoltà di questo lavoro; ma in cosa di tanta importanza, un maggiore ritardo è causa di gravi danni al paese, di grave discapito all'erario nazionale, necessità è quindi di provvedere più speditamente che sia possibile.

ARNULFO. Io ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni fatte in proprio nome ed a nome del suo collega: solo io chiederò facoltà di credere che le dichiarazioni si vogliano eseguire nel corso di questa Sessione ed in modo che rimanga tempo bastante per ridurre in

legge il progetto che sarà presentato; credo d'interpretare bene, ciò dicendo, le sue intenzioni.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Deve essere presentato quanto prima.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'invio al ministro delle finanze delle petizioni segnate coi numeri 6405, 6415, 6427, con raccomandazione di provvedervi d'urgenza.

(Sono approvate.)

RICCARDI, *relatore*. Colla petizione 6437, Seddu Antonio, da Paulilatino, provincia di Oristano, si rivolge alla Camera per ottenere che dal ministro della guerra venga accordata al di lui figlio Lorenzo, carabiniere, la facoltà di prostrarre la dimora in famiglia, finchè non sia del tutto risanato dalla malattia per la quale gli fu già rilasciato apposito permesso di recarsi in patria.

La Commissione, cui fu demandata questa petizione, esaminò le carte e la domanda del Seddu. Egli aveva mandate le sue carte al Ministero, e questo aveva respinta la sua domanda, perchè i soldati in congedo essendo sotto l'autorità dei comandanti militari della provincia in cui essi si trovano, devono valersi di questi per porgere petizioni, regola a cui egli avrebbe mancato di uniformarsi.

La Commissione pertanto, scorgendo come il petente non abbia esaurito tutti i mezzi che i regolamenti gli danno per ottenere un permesso, vi propone, per mezzo mio, l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6449, gli uscieri di varie intendenze dello Stato ricorrono alla Camera per ottenere migliorata la loro condizione ed assicurato loro un avvenire. Questi uscieri sottopongono alla Camera la loro condizione, che è veramente compassionevole, poichè sono pochissimo pagati, e, quando sono vecchi ed incapaci a fare il loro servizio, sono licenziati; e chiedono quindi di essere meglio stipendiati e provvisti di pensione, come si è fatto per gli altri uscieri.

La vostra Commissione, sebbene ritenga degna di considerazione questa domanda, giudicando però non sia ora il caso di provvedere per quanto chiedono i petenti, vi propone di inviare questa petizione agli archivi della Camera, affinchè possa venire presa in considerazione quando verrà esaminata e discussa la legge sul riordinamento delle provincie.

(La Camera approva.)

Colla petizione 7453, Bensa Carlo, della provincia di Oneglia, chiede la soppressione dell'articolo di legge sul reclutamento dell'esercito, prescrivente che i figli unici di padre vedovo debbano concorrere alla leva. Il Bensa Carlo si trova non avere l'età prescritta dalla legge per esentare suo figlio, che cadrà probabilmente nella ventura leva. Non avendo ragioni di esenzione, egli vorrebbe che si sopprimesse l'articolo della legge che gli è sfavorevole.

La Commissione sebbene trovi degna di commiserazione la condizione di un padre al quale è tolto l'unico figlio, non riputando tuttavia che si debba ritoccare una

legge che è stata introdotta solo da pochi anni, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL MINISTERO PUBBLICO ED ALLA MAGISTRATURA GIUDICANTE.

PRESIDENTE. Non presentandosi altri relatori, l'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge relativo all'arginamento dell'Isère e dell'Arc, ma non essendo ancora presente il signor ministro delle finanze, interrogo la Camera se per avventura non desidera passare alla discussione dell'altro progetto di legge che viene in seguito, ed è relativo al Ministero pubblico ed alla magistratura giudicante. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 409 e 416.)

Se non vi sono osservazioni, seguirà, almeno finchè non sia presente il ministro delle finanze, la discussione dell'altro progetto di legge.

Domanderò anzitutto al signor ministro se aderisce alla divisione in tre parti, che la Commissione ha fatto, del progetto sul Ministero pubblico.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Credo che la Commissione ha diviso il progetto del Ministero in tre parti distinte, e ne ha fatto tre diverse proposte forse per giungere allo scopo per cui queste si erano insieme riunite: tuttavia, per non esordire in questa grave discussione con un dissenso colla Giunta, non mi oppongo. E se la Camera approva questa divisione, dovrebbe tanto la discussione generale, quanto la discussione degli articoli procedere separatamente. Di più la pregherei di cominciare dal terzo progetto, che, credo, non darà luogo a discussioni, ed è di sua natura urgente, perchè, quando venisse approvato, potrebbero anche prima delle ferie spedirsi una parte delle cause arretrate tanto nel tribunale di Vercelli che in quello di Acqui.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si intenderà ammessa la divisione proposta dalla Commissione, e consentita dal Ministero.

La parola spetta al deputato Del Carretto per una proposta preliminare sul complesso della legge.

DEL CARRETTO. Ho chiesta la parola non per discutere sul merito di questi progetti di legge, trattandosi di una materia nella quale non sono abbastanza versato, ma perchè, avendoli esaminati, ho veduto che essi in complesso tendono a sancire aumenti di stipendio, ed a variazioni assai gravi nelle spese riflettenti il bilancio di grazia e giustizia.

È vero che per ora questo aumento non sarebbe rilevante, poichè non si tratterebbe di provvedere che per una parte dell'anno; ma verrà tempo in cui il medesimo dovrà di molto accrescersi, occorrendo stanziare il relativo fondo per tutta l'annata.

Dall'esame del bilancio di grazia e giustizia ho desunto

che la somma cui attualmente ascendono gli stipendi per le Corti di cassazione, per le Corti d'appello e pei tribunali provinciali, sale a lire 1,978,880; il progetto ministeriale proporrebbe invece per gli stessi magistrati una spesa di lire 2,229,100: in ora la Commissione ci suggerisce un dispendio ancora maggiore e tale che, raffrontandolo a quello attualmente occorrente, ne risulterebbe un accrescimento di spesa di annue lire 266,020.

L'aumento poi non si limiterà a tale cifra; imperocchè, se la Camera provvede ai magistrati che godono di un largo stipendio o che sono sufficientemente retribuiti, non potrà poi rifiutarsi alle domande dei giudici di mandamento, i quali formano una rispettabile classe d'impiegati, dei quali tutti lamentano la troppo scarsa retribuzione.

Esistono nello Stato 598 giudici di mandamento; se a caduno di essi si assegnasse il tenue aumento di lire 100, noi avremmo una maggiore spesa di 59,800 lire. Cosicché in totale sopra questa parte del pubblico servizio ne risulterebbe un complessivo aumento di 325,820 lire.

In verità io non avrei il coraggio di votare, nelle attuali circostanze, un aumento così grave per le nostre finanze, delle quali tutti conosciamo il poco florido stato, mentre siamo alla vigilia di dovere forse accordare un prestito di quaranta milioni, che ignoro se sarà sufficiente a saldare le passività dello Stato a tutto il 1859.

Nella discussione che avrà luogo in tale occasione, emergerà il disavanzo esistente tra le entrate e le uscite, e come probabilmente sia assai difficile il ristabilire, tra gli introiti e le spese, il tanto sospirato equilibrio, mentre vediamo tuttoggiorno le pubbliche entrate diminuire.

Dallo spoglio degli stati, che si pubblicano nella gazzetta ufficiale per cura del Ministero delle finanze, ho rilevato che otto categorie di imposte gettarono nel primo trimestre del 1858 lire 15,067,452 09, locchè darebbe in ragione d'anno lire 60,269,808 36.

Quelle stesse categorie figurano in bilancio per lire 72,610,000; quindi una differenza in meno sopra soli otto articoli di rendita di lire 12,340,191 64.

A fronte di un disavanzo così grave nel computo previsto delle pubbliche entrate, a fronte di un prestito che dovremo contrarre, a fronte dello squilibrio tra le entrate e le spese ordinarie, io in verità non mi saprei decidere a discutere ed a votare un aumento così rilevante di spesa.

La nostra magistratura, come è ordinata, seppe meritare sempre la simpatia e la venerazione di tutto il paese; non mi pare quindi che si tratti di un bisogno tanto urgente e che sia questo il momento di procedere ad un riordinamento così costoso; proporrei pertanto che si rimandasse la discussione di questa legge dopo il bilancio ed il prestito.

Apprezzato il vero stato delle nostre finanze, si riconoscerà se le medesime siano in grado di sopportare il nuovo peso che loro ne deriverebbe adottando le leggi in discussione; ma se il pubblico erario fosse già tanto

aggravato da non permettere un così rilevante ed annuale dispendio, io stimo che converrebbe rimandare il proposto riordinamento ad epoca più propizia.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al deputato Deandrei; ma, prima di procedere oltre, interrogherò la Camera se intende di limitare la discussione ad una delle tre parti, di cui si compone il progetto.

SINEO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SINEO. Io risponderò affermativamente alla interrogazione fatta dall'onorevole presidente. Sono tre leggi affatto separate nelle disposizioni, nella natura stessa delle materie; conseguentemente la discussione generale mi pare che debba essere egualmente separata.

Proporrei poi che s'invertisse l'ordine, e si cominciasse a discutere l'ultima fra le tre leggi. È nella natura delle cose il cominciare dal più facile e di andare al più difficile. Cominciamo dunque da quel progetto, sul quale credo saremo tutti facilmente d'accordo, e che è il terzo di quelli presentati dalla Commissione; vedremo poi quale sarà l'ordine, in cui dovremo discutere gli altri due.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, interrogherò la Camera sull'ordine della discussione, cioè porrò ai voti se intenda cominciare a discutere il terzo progetto.

Voci. E la questione pregiudiziale?

PRESIDENTE. La questione pregiudiziale si riferisce a tutte le parti; epperò, quando la Camera decida che debba limitarsi la discussione alla terza parte del progetto, porrò ai voti la questione pregiudiziale, limitata però a questa terza parte.

Interrogo dunque la Camera se intenda di limitare la discussione alla terza parte del progetto, come venne diviso dalla Commissione.

(La Camera delibera affermativamente.)

Il deputato Del Carretto propone la questione pregiudiziale anche su questa terza parte del progetto...

GASTALDETTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GASTALDETTI, relatore. Se fosse ascoltato il voto dell'onorevole Del Carretto, bisogna pure confessare che rimarrebbe inascoltato un voto antico manifestato dalla Camera, direi anzi che rimarrebbe inascoltata una lunga aspettazione del paese. È inutile nascondere, il progetto che è stato presentato induce la necessità di una maggiore spesa; ma la Camera vorrà forse chiudere ogni discussione che abbia per conseguenza di recare maggiore spesa? Io credo di no. Io richiamo la Camera al voto energico che essa ha dato nell'ultima Sessione il giorno 19 giugno 1857.

SINEO. Domando la parola.

GASTALDETTI, relatore. Si era riconosciuto ripetutamente il bisogno di venire in soccorso delle sorti della magistratura, si era riconosciuto il bisogno di provvedervi, in parte almeno, anche con alcune di quelle disposizioni le quali ora furono presentate, e sono conte-

nute nel progetto del Ministero; se la maggiore spesa può formare un ostacolo alla discussione di questo progetto, tanto valeva dichiarare che non si potessero mai proporre progetti nell'ordine giudiziario, od in qualunque altro, quando l'indole di questi progetti fosse di recare un aumento di spesa:

Io credo che, nell'accettare la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Del Carretto, la Camera disdirebbe quel voto che ha già ripetutamente emesso.

Non lo si può contestare; la magistratura ha diritto che finalmente si pensi anche a migliorare la condizione sua, e questo progetto può ottenere questo scopo, e lo ottiene specialmente colla proposta separazione delle due carriere tra il Ministero pubblico e la magistratura giudicante, perchè questa separazione migliora principalmente quella classe di giudicanti la quale ha più necessità di provvedimento. La separazione di queste due carriere, come meglio lo renderà palese la discussione, giova anche alla magistratura giudicante, e in particolare modo ai giudici di primo grado; imperocchè se era condizione lamentata da lungo tempo che vi abbia nell'ordine giudiziario una distinzione di carriera, per cui alcuni membri del medesimo corrano uno splendido aringo, altri poi siano sempre tenuti negli inferiori gradi, sarà naturale risulamento di questa legge che anche a coloro, ai quali non era mai aperta la via a progredire, ora sia data facile occasione di ottenere quell'avanzamento che sia proporzionato al loro ingegno ed al loro merito.

Quindi io supplico la Camera perchè, tenendo conto del voto che ha emesso, voglia non accettare la questione pregiudiziale come fu proposta dall'onorevole Del Carretto, e voglia ammettere la discussione del progetto di legge.

Accetto a nome della Commissione la proposta che sia posto in discussione il terzo progetto, il quale non offrirebbe molte difficoltà; ma sin d'ora dichiaro alla Camera che, discusso questo terzo progetto, è desiderio della maggioranza della Commissione che sia discusso il primo, il quale si riferisce ad un sistema nella proposta separazione delle due carriere.

L'altro progetto, che tenderebbe solamente a procurare un pareggiamento tra le varie Corti e i vari tribunali, non sarebbe un progetto di sistema. Riempirebbe forse un desiderio già manifestato, provvederebbe forse ad un temperamento giusto, ma tuttavia il provvedimento che è contenuto in questo secondo progetto non è così essenziale come il primo, il quale contiene un sistema che migliora la sorte dell'intera magistratura.

Adunque a nome della Commissione io esprimerei il desiderio, perchè, discusso questo terzo progetto, si passi alla discussione degli altri due, dando la preferenza al primo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non aggiungo cosa alcuna alle osservazioni dell'onorevole relatore contro la questione pregiudiziale; dirò solo che, per ora discutendosi solo il terzo progetto, a questo unicamente può la medesima riferirsi. Ed a suo riguardo

io userò con l'onorevole Del Carretto il linguaggio delle finanze, facendogli notare essere tale progetto urgente, perchè molte sono le cause arretrate presso entrambi i tribunali. Presso quello di Vercelli sono attualmente arretrate 398 cause per la maggior parte molto importanti; in quello di Acqui le arretrate sono 676.

Ora il Ministero domanda, per potere dividere questi tribunali in due sezioni, l'aumento di tre giudici e di un avvocato fiscale: e per questo sarà necessaria una spesa dalle sei alle otto mila lire al più. Ebbene, la spedizione di queste cause farà entrare nelle casse dello Stato assai più di venti e di trenta mila lire. Se l'interesse delle finanze muoveva l'onorevole Del Carretto a proporre la questione pregiudiziale, io credo che almeno quanto a questo terzo progetto, egli non insisterà nella sua proposta, e che anzi anch'esso vorrà concorrere col voto suo ad approvarla.

Quando gli altri verranno in discussione, allora mi riservo di sviluppare maggiormente, ove ne sia il caso, le osservazioni giustissime già fattesi dall'onorevole relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Debbo anzitutto avvertire che ora la discussione deve necessariamente limitarsi alla terza parte del progetto di legge, avendo già la Camera deciso di discutere questa sola parte.

SINEO. E la questione pregiudiziale?

PRESIDENTE. Sussiste sempre.

La parola spetta al deputato Deandreis.

DEANDREIS. Io aveva chiesto di parlare, inquantochè riputava conveniente di esprimere alla Camera i motivi che mi avevano indotto a separarmi dalla maggioranza della Commissione: ma ciò più non occorre in questo punto, dacechè è stata accettata dal Ministero la divisione del progetto di legge quale fu proposta dalla stessa Commissione, e che si contiene nella parte essenziale ciò che formò argomento principale della disparità delle opinioni, e motivo per cui la Commissione si è scissa in maggioranza e minoranza, e questa parte riguarda assolutamente il principio di separazione, quel principio che si proclama necessario ed utile.

Viene poi l'altro progetto, quello che concerne il pareggio degli stipendi fra le diverse Corti; e quindi il terzo che ha per fine di somministrare, mediante l'aggiunta di un giudice in due tribunali, al ministro il mezzo di dividere in due sezioni questi tribunali, e procurare di rendere più spedito l'andamento delle cause.

Siccome, ripeto, la mia opinione sarebbe solo contraria a quella della maggioranza della Commissione riguardo al primo di questi progetti di legge, rinuncio a parlare ora di ciò, riservandomi a dire poche parole per spiegare i motivi del mio dissenso quando quel primo progetto verrà in discussione; ora dirò solo che io lo riconosco inopportuno e non necessario, e penso che con esso, anzichè venire a proclamare con una legge una separazione, si viene a proclamare una chimera.

Siccome però qui non si tratta che della questione pregiudiziale sul terzo progetto, io per questo mi accosto all'opinione della maggioranza della Commissione.

DEL CARRETTO. Quando feci la proposta della questione pregiudiziale, io intendevo che essa abbracciasse tutti e tre i progetti; ma dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro guardasigilli sulla convenienza di adottare il terzo schema di legge, onde non incagliare l'andamento della giustizia, dichiaro che ritiro la mia proposta quanto al terzo progetto, che la Camera ha dichiarato di discutere per il primo; però la mantengo per gli altri due progetti, riservandomi, quando essi verranno in discussione, di rispondere alle osservazioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. La questione pregiudiziale essendo ritirata, se niuno domanda la parola, interrogherò la Camera se intenda di chiudere la discussione generale sul terzo progetto di legge relativo all'aumento di personale per i tribunali di Acqui e Vercelli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 423)

(La discussione generale è chiusa.)

Si passerà alla discussione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Il personale dei tribunali è accresciuto di tre giudici e di un sostituto avvocato fiscale per la divisione dei tribunali di Acqui e di Vercelli in due sezioni. »

FARINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Farini ha facoltà di parlare.

FARINI. Chiederei all'onorevole ministro di grazia e giustizia se non si possa provvedere, come si è già provveduto in altri casi, e credo anche negli stessi paesi, coll'aggiunta temporanea di qualche giudice...

Una voce. Pessimo sistema.

FARINI. Domando perdono; io credo che aggiungendo qualche giudice temporaneo a questi tribunali, i quali potrebbero così più speditamente disbrigare le liti e le pratiche pendenti, non andremmo incontro ad accrescere, sebbene sia di poco, il carico delle finanze; perchè io temo che, se incominciamo a prendere questa deliberazione per due tribunali, saremo, anche senza volerlo, tratti a fare lo stesso per altri tribunali, e asseconderemo una consuetudine che non sarà forse nei nostri giudici, ma che però si nota in molti impiegati, di non porre tutto quello zelo, nel disimpegno delle loro funzioni, che sarebbe richiesto per il buon andamento del pubblico servizio. Io domanderei quindi al signor ministro se aggiungendo, come diceva, qualche giudice a questi tribunali finchè le cause arretrate siano sbrigate, non si potrebbe ottenere quello che noi tutti desideriamo, che cioè siano presto spedite le cause vertenti; perchè mi perirei un poco nel rendere il mio partito, vedendo nell'articolo susseguente data facoltà al Governo di fare la stessa provvisione in altri tribunali. È vero che non si parla dell'aumento dello stipendio, ma questo verrà poi di conseguenza; se saranno in altri tribunali aggiunti nuovi giudici, bisognerà fare in proposito un nuovo stanziamento nel bilancio.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Di buon grado soddisfo all'interpellanza mossami dall'onorevole Farini. Ed anzitutto osservo che si propone un aumento

di giudici per potere dividere in modo stabile i tribunali di Vercelli e d'Acqui in due sezioni, perchè l'esperienza fece conoscere che una sola sezione non è e non sarà mai in questi sufficiente per ultimare le cause; infatti, nel tribunale di Vercelli si è già stabilita una sezione temporanea per ispedire le cause arretrate: essa ha lodevolmente adempiuto al suo mandato, e terminò di spedire le cause arretrate nel mese di maggio dell'anno scorso. Or bene, d'allora in poi le cause arretrate ammontano nuovamente a 398, il che prova che una sezione non sarà mai sufficiente. Nel tribunale d'Acqui si ebbe sempre un arretrato. Nel 1855, esso era di 449 cause; nel 1856, di 514; nel 1857, di 676; e così andò sempre via via aumentandosi. È quindi manifesta la necessità di stabilire due sezioni. Si aggiunga che nel disegno sull'ordinamento giudiziario che venne già per due volte presentato alla Camera, questi due tribunali di Vercelli e d'Acqui sono divisi in due sezioni, cosicchè non si fa altro in questa parte che anticipare ciò che fu già proposto in quello in modo definitivo e che ripetutamente si riconobbe necessario dalla Giunta della Camera. Ecco il motivo per cui si chiedono 3 giudici per dividere questi tribunali in 2 sezioni. Noti la Camera che, siccome si tratta di un provvedimento il quale anticipa sull'organizzazione giudiziaria, ed il Ministero intende fare la maggiore economia possibile, non si domandano che 3 giudici mentre si avrebbe potuto chiedere non solo l'aumento suddetto, ma anche quello di due vice-presidenti, ma mi limitai per ora a domandare quello soltanto che era indispensabile per fare la divisione.

Nell'articolo 2 chiedo poi la facoltà di potere dividere in due sezioni gli altri tribunali, dove il numero dei giudici potrà permetterlo, perchè alcuni realmente ve ne sono, nei quali, tra il numero dei giudici effettivi e dei giudici aggiunti, si potrebbe, quando la necessità lo esiga, stabilire questa seconda sezione. Io quindi chiedo la facoltà di poterlo fare senza aumento di spesa e di personale; spesse volte questo bisogno mi viene indicato dai tribunali stessi, ma io non posso soddisfarvi perchè vi osta la legge.

Per quanto concerne i tribunali di Vercelli ed Acqui, è impossibile fare questa divisione senza aumento di spesa e di personale, perchè il numero dei giudici non è sufficiente; perciò spero che queste spiegazioni varranno ad indurre la Camera ad approvare la proposta.

SINEO. Avendo questa volta il raro piacere di essere perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro, non ho da fare un lungo discorso. Solo prego la Camera di accogliere senza esitazione la proposta dell'onorevole ministro, poichè si tratta di accordare giustizia a chi la domanda, non potendosi dire giustizia se è indefinitamente ritardata.

So che ad alcuno venne in pensiero che il ritardo potesse procedere dal non sufficiente lavoro dei giudici; ma forse chi ha quell'opinione crede di potere misurare il lavoro secondo il numero delle cause; ed ecco il grande errore.

Vi sono alcune cause le quali domandano un lavoro molto più lungo per parte dei giudici, e di questa natura sono molte volte le cause che si agitano nel Vercellese. Si sa che il Vercellese è abbondante di irrigazioni, che è composto di fondi sui quali conseguentemente vertono spesso questioni che domandano visite giudiziali e lunghe discussioni e studi profondi ed ardue investigazioni.

Io sono persuaso che quel tribunale fa quello che può, e che gli era impossibile di progredire più rapidamente.

Per non ritornare a chiedere la parola, dirò fin d'ora che quanto alla facoltà di dividere in parecchie sezioni altri tribunali, io non la rifiuterò; comprendo che può essere necessaria, ma esprimo il desiderio che il signor ministro se ne valga molto raramente, perchè priva talvolta i litiganti del diritto di essere giudicati dai giudici nei quali hanno maggiore confidenza.

Io credo che il numero dei giudici basta anche senza la divisione in più classi ad agevolare il lavoro, perchè non è necessario che intervengano sempre gli stessi giudici alle udienze; la legge non richiede se non l'intervento di tre; mentre gli uni seggono in udienza pubblica possono altri preparare i lavori, e così si agevola l'andamento della giustizia.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola. Io non credeva che alcuno vi fosse, il quale potesse dubitare della solerzia e dello zelo dei membri che compongono i due tribunali di Vercelli e di Acqui, perchè tutti quelli i quali hanno sollecitato la divisione di questi tribunali in due sezioni, unanimemente resero il dovuto omaggio alla loro attività; ma, siccome se ne è fatto cenno, io ringrazio l'onorevole Sineo di avermi così porta occasione di rendere pubblica testimonianza dello zelo di questi giudici. Ed aggiungerò tanta essere l'attività dai medesimi spiegata, che dal rendiconto delle cause giudicatesi io scorgo come nel tribunale di Vercelli una sola sezione, quantunque sianvi cause importantissime, ha giudicato nel 1855, 1423 cause; nel 1856, 1880; nel 1857, 1869. Nel tribunale di Acqui se ne spedirono nel 1855, 1155; nel 1856, 1228, e nel 1857, 1199. Ora, io credo essere impossibile una attività maggiore; eppure ciò malgrado l'arretrato esiste, ed è assolutamente necessario di farlo scomparire. Del resto io sono ben lieto di sentire che l'onorevole preopinante, il deputato Sineo, questa volta sia perfettamente col Ministero d'accordo.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Io credo che l'onorevole Farini avesse ragione di essere peritante nel dare il suo voto e di domandare delle spiegazioni sull'informe progetto che ci fu presentato, e sulla informe statistica fornitaci testè dal signor ministro.

Ogniquale volta il signor guardasigilli ci volle fare convinti della necessità di aumento di personale, ci venne innanzi colla statistica delle cause arretrate; quando invece dovrebbe presentarci ben altra statistica, quella

cioè delle cause introdotte davanti ai tribunali, della natura delle medesime e delle sentenze pronunziate; per tal modo si riconoscerebbe meglio dei bisogni e della giustizia dei provvedimenti a darsi.

È bensì vero che l'onorevole guardasigilli crede che questo non sia necessario, in quanto che tiene per atto di fede che dobbiamo essere persuasi dello zelo di tutti gli impiegati.

Le leggi non si fanno per presunzioni o per atti di fede. Dinanzi ad un corpo legislativo non è con asserzioni, ma con fatti che si deve provare questa solerzia.

E vi ha ragione di dubitare delle solerti indagini del signor guardasigilli a questo riguardo, in quanto che vediamo che, se esso ci presenta talora leggi per autorizzare un aumento di personale laddove vi sono cause arretrate, non ha mai chiamata l'attenzione del Parlamento sul personale di quei tribunali o Corti d'appello, nelle quali non vi sono cause sufficienti per occuparlo.

Ora tutti sappiamo che i tribunali di prima cognizione nell'antico regime si stabilivano non in ragione dei bisogni dei cittadini o dell'importanza delle cause, ma bensì in proporzione della dignità dei municipi. Quindi, laddove risiedeva un governatore militare, si credeva che ci dovesse essere un tribunale superiore a qualsiasi altro; si concedeva il tribunale alla dignità governativa, e non al bisogno dei cittadini.

Se dunque il signor guardasigilli fosse venuto a domandarci aumento di personale, non solo presso questi due tribunali, ma anche presso di altri, e ciò pel vero bisogno del servizio, io credo che non avrebbe trovato nè troverà oppositore alcuno in questo recinto; in quanto che tutti siamo convinti che è primo bisogno della società che giustizia sia fatta; sappiamo che la moralità pubblica consiste, non nell'obbligare a transazioni i cittadini, ma nell'aprire loro l'adito presso i magistrati colla facilità dei giudicati, e sappiamo anche, pur troppo, che, fintantochè le nostre leggi fiscali ritraggono dalle liti un provento, anzichè provvedere alla giustizia col minore dispendio dei cittadini, non è un aggravio sicuramente l'aumentare dei giudici, in quanto che l'emolumentatore ci dà ben di più di quello che noi spendiamo con questo piccolo aumento di personale. Quindi l'opposizione che si fa a questa legge è contro il modo della sua presentazione, sta nel non togliere il personale là dove è da tutti riconosciuto che si potrebbe togliere senza incaglio di sorta; sta nel volere dare per solo elemento dell'aumento un effetto, senza presentare la causa di questo effetto, sulla quale sola i rappresentanti della nazione possono giudicare con cognizione di causa. E qui mi sia permesso di fare un'osservazione. Io ho osservate alcune statistiche, ed ho visto che, per esempio, pel tribunale di Mondovì, non si è mai presentato alcun aumento di personale; eppure questo tribunale io credo che, dopo quelli di Torino e Genova, sia quello che spende un maggiore numero di cause.

Invece sappiamo che la città di Alessandria, per esempio, ha una popolazione ed un numero di cause di molto inferiore a quello di Mondovì, e quasi della metà

di quello di un altro tribunale che io conosco, il tribunale di Casale; eppure il suo personale è maggiore di quello dei tribunali dianzi nominati.

Ha fatto benissimo il signor guardasigilli a proporci un aumento pel personale dei tribunali di Vercelli ed Acqui, quando l'arretrato delle cause giacenti presso quei tribunali lo richiede, come avrebbe fatto bene a pensare ad altri tribunali, ove il difetto del personale è egualmente e forse più urgente; ma doveva contemporaneamente farsi carico d'indicare al Parlamento quelle altre località ove i giudici, non per amore di ozio, ma per difetto di cause stanno oziando.

FARINI. Io ho mosso alcune obiezioni, ho fatto un quesito a cui il ministro ha già risposto.

Il signor ministro mi ha data la cifra delle cause che si sono spedite; io non potrei giudicare quante cause debba spedire un tribunale che lavori assiduamente. Mi tiene sempre in sospenso l'avvertenza, che a mio avviso è giusta, fatta dall'onorevole Mellana. Domanderei quindi al signor ministro se non sia vero quel che mi venne affermato, che vi siano altri tribunali o provinciali o Corti d'appello, dove invece i giudici abbondino e le cause difettino. Se questo fosse vero, e perchè, domando io, invece di caricare il bilancio dello Stato di nuove spese, non si tolgono i giudici là dove soverchiano per darli ove difettano? Nondimeno non voglio insistere sul mio dubbio, perchè quando all'autorità del ministro di grazia e giustizia si aggiungano altre rispettabilissime autorità di uomini periti dell'andamento dei tribunali, io non voglio essere cagione che si possa, come diceva l'onorevole Sineo, dare motivo alle popolazioni di reclamare perchè non sia loro fatta pronta giustizia, e molto meno lo vorrei per la popolazione di Vercelli, alla quale mi legano molti obblighi di riconoscenza.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Anzitutto io debbo dichiarare che, se il Ministero determinassi a presentare questo progetto di legge per la domanda dell'aumento di tre giudici e di un sostituto avvocato fiscale nei tribunali di Vercelli ed Acqui, si è perchè, oltre all'aver egli stesso riconosciuto la necessità di ciò fare nello interesse della giustizia, si inoltrarono in proposito formali istanze dei rispettivi Consigli provinciali, la qual cosa per nessun altro tribunale avvenne. Aggiungo inoltre che io non presentai lo stato delle cause che si sono decise, nè di quelle che sono entrate in corso di spedizione, perchè non credeva che ciò fosse necessario, troppo essendo evidente il bisogno dell'aumento di una sezione in quei tribunali; se la Giunta, la quale prima di emettere il suo parere favorevole entrò necessariamente in questioni di merito, avesse espresso tal desiderio, io l'avrei molto volentieri soddisfatto. Del resto ho qui gli stati, ed anche al momento attuale io sono disposto a comunicarli a quelli dei deputati che me ne richiedessero.

Quando all'osservazione fattamisi, che vi siano altri tribunali nei quali abbianvisi cause arretrate in maggior numero che in quelli di Vercelli ed Acqui, risponderò essere questa non altro che una supposizione.

FARINI. Si è detto che vi sia un personale eccedente.
DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Rispondeva prima a quanto disse l'onorevole Mellana, cioè che in altri tribunali vi sieno cause in maggior numero, e, se non erro, esso accennava a quello di Mondovì.

Ora dirò che non credo che il numero delle cause arretrate in altri tribunali pareggi quello dei tribunali di Vercelli e di Acqui. Può essere che in alcuno vi sia un arretrato; ma io mi dovetti persuadere che si può fare scomparire in breve tempo senza aumentare il personale.

Quanto poi all'altra osservazione che vi sieno alcuni tribunali nei quali le cause siano talmente diminuite, che un numero minore di giudici sarebbe sufficiente per spedirle, osserverò che, onde il Ministero potesse con ciò che eccede in un tribunale provvedere a ciò che manca in altri, gli sarebbe necessaria una facoltà denegatagli dalla legge, che cioè potesse traslocarli. Ora sa la Camera che avvi una legge organica, la quale fissa il numero dei giudici in ogni tribunale, e non permette al potere esecutivo di toglierli da uno per trasferirli in un altro. Di più il numero dei giudici dei tribunali è fissato in proporzione delle sezioni, ed anche quando in un tribunale le cause non fossero molto numerose, non si potrebbe per ciò diminuire il numero dei giudici senza rendere impossibile il comporre le sezioni necessarie per giudicare. Quindi non parmi che vi sia altro mezzo fuori quello proposto dal Governo, e non credo che vi sia necessità di questo aumento per alcun altro tribunale; chè, se vi fosse e si dimostrasse da alcuno, ed io lo riconoscessi, allora volentieri farei questa domanda; ma siccome per ora non penso che questa necessità esista, non posso estendere la domanda oltre a quanto fu nel progetto formolata.

GASTALDETTI, relatore. Ho domandato la parola per osservare che la Commissione, se si è accostata a questo progetto di legge per l'accrescimento di giudici nei tribunali di Acqui e Vercelli, vi fu condotta dal pensiero della necessità già altre volte riconosciuta in questo argomento. È noto che presso il tribunale di Vercelli, ad esempio, fu nominata una classe temporaria la quale compì non è molto il suo ufficio: ha creduto la Commissione che fosse più conveniente e più dignitoso pel Governo di provvedere in modo definitivo presso quei tribunali, in cui si manifestasse il bisogno di maggior numero di giudici, che non il provvedervi per mezzo di classi provvisorie. Le classi provvisorie non soddisfano convenientemente ai bisogni della giustizia, recano per lo più inciampo; imperocchè di rado si incontrano giudici i quali vogliano accettare questo incarico provvisorio, e, se lo accettano, dopo averlo compiuto sono poi di peso al Governo, il quale deve pur pensare affinché questi ufficiali, che sono benemeriti, siano premiati e soddisfatti nelle loro domande.

Del resto non potrebbe essere caso di investigare se presso alcuni altri tribunali vi abbia difetto di occupazioni che li rendano inutili. Questa investigazione troverà sede più opportuna in un progetto di riordina-

mento generale giudiziario. Per ora non si tratta che di provvedere ad una necessità riconosciuta, e che diede motivo ad istanze fatte anche da amministrazioni provinciali.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

MELLANA. L'onorevole guardasigilli ha creduto che per parte mia lo si volesse chiamare alla violazione di una legge, cioè io volessi attribuirgli lo strano potere di potere prendere a suo beneplacito giudici qua, giudici là, per formarne repentinamente a suo volere dei tribunali.

Questo sarebbe contro i principii dello Statuto e contro la legge; non poteva perciò cadermi in mente. Invece io ho detto che quando egli presentava questo progetto di legge, in luogo di domandare puramente un aumento di personale per alcuni tribunali dove eranvi cause arretrate, doveva preoccuparsi anche di altre località che sentono eguale bisogno; e, per ottenere, senza grave dispendio delle finanze, un tale aumento, avrebbe dovuto contemporaneamente proporre quelle riduzioni che dalle statistiche erano indicate presso alcuni tribunali che qui è inutile il ricordare.

L'onorevole guardasigilli mi diceva poi che egli non conosce tribunali da me accennati, nei quali vi fosse un ristagno di cause come in quelli proposti nella presente legge. Io non ho detto, accennando a Mondovì, che vi fossero cause in ritardo; io questo non lo posso conoscere al giorno d'oggi, perchè non vi è statistica di ciò; ma, osservando le statistiche passate vidi che il tribunale di Mondovì è quello nel quale si introduce un numero maggiore di cause; dopo quelli di Torino, Genova, Casale e Ciampè è il quinto. Non posso comprendere come si trascuri di provvedere ai bisogni di quelle località, e si mantenga poi l'attuale numero di giudici in Novara, Alessandria; cito questi due soli, dove il numero delle cause è inferiore al numero dei giudici.

Quando il signor ministro voleva provvedere ai bisogni della giustizia, esso, a quanto mi pare, avrebbe dovuto portare le sue considerazioni su tutto lo Stato, e non soltanto sopra due località, nelle quali i tribunali provinciali hanno fatto domanda in proposito.

Non creda la Camera che io voglia fare proposte; intendo solo rispondere al signor guardasigilli, il quale dice che avrebbe pure provveduto ad altre località, quando ne avesse conosciuto il bisogno.

Ora io domando al signor ministro d'onde abbia desunte le ragioni per proporre aumento di classi in alcuni tribunali nel progetto di legge da lui presentato alla Camera lo scorso anno; proposte che ora non ha riprodotte. A meno voglia confessare che quel progetto era cervellotico e non appoggiato alle statistiche. Però, se ben mi ricordo, la statistica era in appoggio di quel progetto di legge, e mi fa meraviglia che si possa da un anno all'altro mutare d'avviso in questioni di fatto, in questioni fondate su dati statistici.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Mellana può essere persuaso che il guardasigilli non fa ciecamente i suoi progetti, come non parla che

ponderatamente. Se l'onorevole Mellana lesse il progetto di legge cui accennava, deve ricordarsi che questo era coordinato collo stabilimento delle Assisie: ora se l'onorevole Mellana avesse veduto come erano stabiliti i circondari delle Assisie, avrebbe trovato la ragione per cui il ministro della giustizia proponeva le divisioni dei tribunali in più sezioni, ancorchè non creda che ciò possa essere al giorno d'oggi richiesto dal maggior numero delle cause.

CAVALLINIG. Se si passa alla discussione dell'articolo 10, che sarebbe il primo del progetto del quale si tratta, mi permetterei di fare osservare alla Camera che la redazione proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione non può essere ammessa. Il modo con cui è formulato quest'articolo è talmente ambiguo che non si può ben comprendere qual sia l'intendimento del proponente.

In quest'articolo è detto che il personale dei tribunali di Acqui e di Vercelli sarà accresciuto di tre giudici ed un sostituito avvocato fiscale; ma non è dichiarato abbastanza chiaramente se questo personale debbe essere così aumentato in ciascuno dei due tribunali, oppure se i tre giudici ed il sostituito avvocato fiscale devono bastare per l'uno e per l'altro dei detti due tribunali provinciali. (*Oh!*) Mi scusino coloro che fanno atti di meraviglia, chè credo per certo ravviseranno bentosto l'opportunità e la giustezza delle mie osservazioni.

La quistione, alla quale dà luogo l'articolo come è proposto dal Ministero e dalla Commissione, è grave, e lo dico senza tema d'essere smentito da alcuno.

E prima di tutto prego il signor ministro a dichiarare se intende di accrescere di sei giudici e di due sostituiti avvocati fiscali in complesso il personale dei detti due tribunali, assegnando tre giudici ed un sostituito avvocato fiscale a ciascuno di loro, oppure se suo intendimento è, come sembrerebbe accennare detto articolo, che l'aumento del personale per ambidue i tribunali provinciali d'Acqui e di Vercelli non sia che di tre giudici e di un sostituito avvocato fiscale.

Se mi si rispondesse che si chiede l'aumento di sei giudici e di due sostituiti avvocati fiscali, io non solo opporrei che è evidentemente eccessivo l'aumento, ma aggiungerei altresì che in ogni caso converrebbe dichiararlo nell'articolo in modo ben più esplicito di quello che ora certamente non appaia.

Che se al contrario, lo che credo assai più probabile, il signor ministro mi dicesse che l'aumento richiesto di tre giudici e di un sostituito avvocato fiscale basta per i due tribunali provinciali d'Acqui e di Vercelli, io gli farei presente che egli deve dichiarare quale è il numero dei giudici che crede di dovere applicare sia all'uno che all'altro tribunale, perchè la pianta del personale dei tribunali vuole essere determinata per legge, e non si può lasciare all'arbitrio del Ministero giammai ora di accrescerne, ora di diminuirne il numero a suo beneplacito, coll'applicare, per esempio, ora due giudici in Acqui ed uno a Vercelli, ed ora un solo ad Acqui e due a Vercelli.

Ebbene, o signori, leggete ed esaminate l'articolo, e vi persuaderete che questa facoltà, questo arbitrio verrebbe, senza alcun dubbio, permesso al potere esecutivo.

Basta accennare quest'inconveniente contrario ad ogni principio, e massime a quello dell'inamovibilità, principale garanzia delle nostre istituzioni, perchè voi vediate subito che l'articolo 1 deve essere riformato, come mi propongo io di fare tostochè abbia udite dal signor guardasigilli le spiegazioni che gli ho chieste.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. In verità nè il Ministero, nè la Commissione avrebbero pensato mai che nei termini nei quali è concepito l'articolo di questo progetto potesse credersi che si domandassero sei giudici a vece di tre; ivi è detto chiaramente che il Ministero domanda l'aumento di tre giudici e di un sostituto avvocato fiscale; a qual fine? Perchè opina si possa con questi tre giudici e con un sostituto avvocato fiscale dividere quei due tribunali in due sezioni, e non so vedere come cadere possa su ciò il menomo dubbio. L'onorevole Cavallini muove una difficoltà, la quale, confesso, ha qualche peso, e a cui si deve una risposta. Pareva al Ministero che trattandosi di un provvedimento in certo modo provvisorio (perchè è in anticipazione dell'ordinamento giudiziario che con suo sommo rammarico non ha potuto venire discusso in questa Sessione), poteva essergli accordato questo atto di fiducia, concedendogli cioè l'aumento dei giudici, affinché egli ne disponga in modo da potere fare due classi invece di una in questi due tribunali; ma, se si vuole che si determini fin d'ora il numero dei giudici per ciascuno di questi, dichiaro che il Governo ha bisogno di due giudici e un sostituto avvocato fiscale per il tribunale di Acqui, e di un solo giudice per quello di Vercelli; e darò i motivi di questo vario bisogno.

Nel tribunale di Vercelli vi sono: un presidente, quattro giudici effettivi, due giudici aggiunti, un avvocato fiscale, e due sostituiti; quindi, ancorchè il tribunale si divida in due sezioni, non è necessario di aumentare il personale del Ministero pubblico, perchè saranno sempre tre, e con questi si potrà intervenire alle due sezioni: invece essendovi soltanto un presidente, quattro giudici, di cui uno istruttore, e due aggiunti, è evidente che per fare la divisione in due è necessario un giudice di più.

Nel tribunale d'Acqui poi abbiamo un presidente, tre giudici ed un solo aggiunto: per poterlo dividere in due sezioni, tenuto conto della probabilità che l'istruttore non possa sovente intervenire alle udienze, è necessario di accrescere il personale di due giudici effettivi; inoltre, siccome il Ministero pubblico in quel tribunale è composto di un avvocato fiscale e di un solo sostituto, è indispensabile aggiungerne ancora un altro, affinché possa provvedersi alle due sezioni.

Dichiaro quindi che il chiesto aumento di personale sarebbe un giudice per il tribunale di Vercelli, e due giudici e un sostituto avvocato fiscale per il tribunale d'Acqui.

Non parmi che sia necessario di ciò spiegare nella legge; ma del resto poi non ho alcuna difficoltà, se la Camera lo stima, che si dichiari nel modo da me dettosi or ora.

PRESIDENTE. Darò lettura di un emendamento proposto dal deputato Cavallini Gaspere, il quale sostituirebbe all'articolo 1 del terzo progetto della Commissione un articolo così formulato:

« I tribunali provinciali d'Acqui e di Vercelli sono divisi in due sezioni, ed il personale di essi è accresciuto nel primo di due giudici e di un sostituto avvocato fiscale, e nel secondo di un giudice. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io dichiaro che non ho nessuna difficoltà di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Garibaldi ha facoltà di parlare.

GARIBALDI. Quando io ho chiesto la parola, il signor ministro guardasigilli non aveva ancora spiegato quale era il personale che domandava per i due tribunali di Acqui e di Vercelli separatamente.

Per conseguenza io restringo ora le mie osservazioni ad un'asserzione del signor ministro, laddove ha detto che è indispensabile il sostituto avvocato fiscale pel tribunale d'Acqui, che egli propone di dividere in due sezioni.

Nel difetto assoluto di dati statistici che comprovino questo aumento di personale nel pubblico Ministero presso il tribunale provinciale di Acqui, io non posso ammettere questo bisogno indispensabile, giacchè esistono molti tribunali, i quali sono divisi in due sezioni, e che non hanno che un solo avvocato fiscale ed un sostituto. Mi limiterò ad accennare i tribunali di Chiavari e di Sarzana. Questi due tribunali sono divisi in due sezioni; eppure non hanno che un avvocato fiscale ed un sostituto ciascuno.

Se il signor guardasigilli ammette questa necessità assoluta per il tribunale d'Acqui di avere due sostituiti avvocati fiscali, la stessa necessità dovrebbe verificarsi nei tribunali che ho accennati.

Io quindi proporrei che non fosse consentito l'aumento del sostituto avvocato fiscale domandato dal signor guardasigilli, ove dallo stesso non vengano date sufficienti spiegazioni per mettere in evidenza il bisogno di questo aumento che egli ci venne richiedendo.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Garibaldi si persuaderà di leggieri che la parità da lui invocata per mettere in dubbio la necessità di aggiungere un sostituto all'avvocato fiscale d'Acqui non regge, se egli ritiene che i funzionari del Ministero pubblico devono essere in proporzione del lavoro che hanno. Ora debbo dirgli che nei tribunali da lui citati, il Ministero pubblico ha minori occupazioni che non nel tribunale d'Acqui per la maggiore quantità

di cause criminali e correzionali che sono in questo tribunale, in confronto di quelli a cui egli accennava. Io posso assicurare essere difficile che l'avvocato fiscale od il sostituito non siano continuamente occupati col giudice d'istruzione per qualche causa correzionale o criminale; quindi, se non si facesse il proposto aumento, ne verrebbe per conseguenza che tante volte una sezione non potrebbe tenere udienza per mancanza del Ministero pubblico, oppure si dovrebbe soprassedere all'istruzione delle cause criminali, il che sarebbe ancora più grave. Quindi io insisto sulla necessità che si accordi un nuovo sostituito all'avvocato fiscale d'Acqui, se pur si vuole dividere quel tribunale in due sezioni, e non credo menomamente necessario alcun aumento nei tribunali da lui accennati.

PRESIDENTE. Il deputato Garibaldi propone di sopprimere le parole: « e di un sostituito avvocato fiscale. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

La Commissione accetta l'emendamento proposto dal deputato Cavallini?

GASTALDETTI, relatore. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento proposto dal deputato Cavallini Gaspare e lo pongo ai voti. « I tribunali, ecc. » (*Vedi sopra*)

Chi approva l'articolo testè letto, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

Do lettura dell'articolo 2:

« È fatta facoltà al Governo di dividere pure per decreto reale in due o più sezioni quegli altri tribunali, ove gli affari lo richieggano ed il numero dei giudici lo consenta. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Prima di procedere alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge, pregherei i signori deputati a consentire che si faccia la relazione di alcune petizioni. Così si potrebbe occupare ancora questo piccolo spazio di tempo che rimane. (*Sì! sì!*)

RELAZIONE SOPRA PETIZIONI.

TECCHIO, relatore. Colla petizione 6435, alcuni abitanti del mandamento di Siniscola in Sardegna annunziano che nelle ultime elezioni generali non poterono prendere parte alla nomina del deputato, perchè sono troppo distanti dal capoluogo del mandamento di Bono che costituisce sezione elettorale al pari dell'altro mandamento di Bitti.

Dicono che, per recarsi a Bono, debbono impiegare ore quaranta fra andata e ritorno. Chieggono che anche il loro mandamento venga costituito in sezione elettorale.

La Commissione delle petizioni propone di inviare questa petizione al ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderanno adottate le conclusioni della Commissione.

(Sono adottate.)

TECCHIO, relatore. Colla petizione 6234, l'avvocato Bernardo Casalis, già giudice del mandamento di Sanfront, narra di essere stato nel 1° agosto 1855 rivotato dall'impiego arbitrariamente per parte del Ministero di grazia e giustizia.

Egli attribuisce codesta revoca all'essere stato accusato di « avere, armata mano, estorta ad un marito una lettera amorosa diretta alla moglie del medesimo. »

Avverto la Camera che la Commissione ha stimato prudente, nei riguardi debiti alla famiglia cui allude il Casalis, che qui non si faccia il nome nè del marito, nè della moglie.

Dice il Casalis che i suoi accusatori presentarono (dopo la detta revoca) querela o denuncia contro di lui pel reato di *estorsione violenta* ed altri reati accessori; che, per altro, il tribunale di Saluzzo, con ordinanza della Camera di consiglio in data 28 giugno 1856, pronunziò non farsi luogo a procedimento.

Questa ordinanza non è dal Casalis prodotta; e solamente egli accenna che la possiede il guardasigilli.

Soggiunge di avere presentato « controquerela per calunnia e di essersi accinto a provare la debolezza di quella donna. »

Non annuncia però quale sia stato l'esito della sua *controquerela*, e neanche se il tribunale di Saluzzo abbia veduti indizi sufficienti per aprire il procedimento di *calunnia*.

Del resto, produce alcune attestazioni delle sue buone qualità morali e della stima goduta in altri luoghi, ove aveva sostenuto l'ufficio di giudice.

Si lagna del ministro, che, a fronte della *innocenza* provata (così egli crede) dall'ordinanza 28 luglio 1856, non riparò l'*ingiusto decreto di destituzione*.

Conchiude « che egli non ambisce il toltogli impiego, ed anzi formalmente lo rifiuta dall'attuale ministro; ma, a tutela del proprio onore, prega la Camera che voglia provvedere per la cancellazione dell'onta di quel decreto. »

La Commissione ha considerato:

1° Che altra cosa è che la Camera di consiglio del tribunale di Saluzzo non abbia fatto luogo a procedimento contro il Casalis pel reato di *estorsione violenta*, altro è che la semplice ordinanza di non farsi luogo a procedimento stabilisca la *innocenza* dell'imputato;

2° Che, ad ogni modo, non consta che la destituzione o revoca del Casalis dall'ufficio di giudice sia stata decretata piuttosto per causa dell'allegata *estorsione violenta* che non per qualsiasi altro motivo; e perciò propone che la Camera passi sopra la di lui petizione all'ordine del giorno.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dacchè la Giunta propone l'ordine del giorno, io non ho bisogno di addentrarmi in alcun particolare intorno alle cause che hanno dato luogo alla revocazione del petente, e ne sono ben lieto perchè mi sarebbe troppo doloroso il doverlo esporre alla Camera. È vero che l'avvocato Casalis fu assolto nel processo cui diedero luogo i fatti per

cui venne rinvocato, ma la Camera sa che non sempre un'assolutoria pronunziata dai tribunali, o per difetto di prova o per altro motivo, è sufficiente perchè un impiegato, tanto più dell'ordine giudiziario, riacquisti la fiducia del Governo e dei cittadini. Io mi limito a queste osservazioni; la Camera può persuadersi che se questa rinvocazione fu pronunziata, vi sono stato costretto dalla necessità.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno sulla petizione 6434.

(La Camera adotta.)

TECCHIO, relatore. Con petizione 6465, certo Stefano Meinardi, che si dice sottotenente di fanteria in ritiro, narra che con regio decreto del 23 settembre 1842 gli era stato accordato il grado di luogotenente ed una congrua gratificazione in ricompensa dei suoi lunghi e fedeli servizi militari; che questo decreto rimase a lui ignoto per una lunga serie d'anni; che poi egli venne a sapere che forse il decreto era stato occultato, e che una mano sconosciuta aveva riscosso per lui il provento della gratificazione sovrana.

Avverto la Camera che lo stesso Meinardi presentò altra volta, a questo proposito, la sua petizione alla Camera; e che il ministro della guerra, nella tornata 27 giugno 1857, rispose che il Meinardi è piuttosto fantastico, si immagina un decreto o brevetto che non è mai esistito; e che egli (il ministro), sulle reiterate istanze del Meinardi, fece praticare negli archivi del Ministero le più minute indagini, ma non si rilevò traccia alcuna dell'allegato decreto o brevetto.

Ora il Meinardi produce dei documenti, coi quali pensa di potere vincere le risposte del signor ministro. I documenti sono sì brevi, che io stimo bene di leggerli alla Camera.

Il primo, in data 16 luglio 1848, sottoscritto dal *conte Schiara*, comandante la divisione dei carabinieri reali in Genova, è così concepito:

« Sulla richiesta del sottotenente in ritiro, già maresciallo d'alloggio a piedi in questo corpo, signor Meinardi 1° Stefano, il sottoscritto dichiara che, in seguito a rassegna generale d'ispezione passatasi nel 1831, egli è stato *proposto per l'annua pensione di ritiro di lire 800 per gli ottimi di lui buoni servizi e per la costante sua buona condotta.* »

Il secondo, in data 14 luglio 1849, è del *conte Lazari*, luogotenente generale in ritiro, aiutante di campo di Sua Maestà, ed è così concepito:

« Richiesto dal signor Meinardi, sottotenente in ritiro, già maresciallo d'alloggio dei carabinieri, dichiaro con-

starmi che, nella rivista da lui passata nel 1831, in vista dei suoi servizi e delle particolari sue circostanze, fu proposto per il ritiro coll'annuo assegnamento di lire ottocento. »

Colla scorta di questi due documenti, il Meinardi suppone provato che deve esistere il decreto che gli abbia assegnato le lire 800.

Ma la Commissione ha notato che i due documenti testè letti si riferiscono ad una rassegna o rivista del 1831; che all'incontro il Meinardi ammetterebbe di avere servito fino al 1842; che anzi egli pretende che solo nel 23 settembre 1842 sia stato sottoscritto da Sua Maestà, a di lui favore, il decreto che l'avrebbe nominato luogotenente, e fissatagli una gratificazione; che quindi i due documenti restano affatto irrilevanti nella questione.

Può darsi benissimo che nel 1831, in occasione della rassegna-rivista, il Meinardi sia stato *proposto pel ritiro*, coll'assegnamento di lire 800, ma può darsi eziandio che egli abbia cionondimeno continuato il servizio, e conseguentemente non gli sia stato fatto l'assegnamento di ritiro. E non solo ciò era possibile ad avvenire, ma deve aversi realmente per avvenuto, se si bada all'allegazione del Meinardi relativa al decreto 1842.

Non essendo pertanto dai due documenti mutato menomamente lo stato delle cose, la Commissione propone che piaccia alla Camera di passare all'ordine del giorno sulla petizione 6465.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno sulla petizione 6465.

(Sono adottate.)

Ora si procederà allo scrutinio segreto sul complesso della legge testè discussa.

(Segue la votazione, e da essa risultando che la Camera non è più in numero, sarà rinnovata domani.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Rinnovamento della votazione sul progetto di legge relativo alla magistratura, oggi discusso;

2° Interpellanze del deputato Boggio al ministro di grazia e giustizia;

3° Discussione del progetto di legge relativo all'argi-namento dell'Arc e dell'Isère;

4° Seguito della discussione dei rimanenti due progetti di legge intorno al Ministero pubblico ed alla magistratura giudicante.